

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 ottobre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

UFFICIO E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
DISTRIBUZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Il giorno 2 novembre 1995 uscirà una edizione straordinaria
della *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - Corte Costituzionale

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

438. Sentenza 18-18 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Persona affetta da infezione HIV - Detenzione - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Accertamento in concreto circa le effettive condizioni di salute del condannato e di compatibilità o meno con lo stato detentivo - Preclusione - Irragionevolezza - Differimento della pena anche nel caso in cui l'espiazione possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti - Spettanza al giudice del potere di verifica caso per caso circa l'eseguità della pena senza pregiudizio per la salute della popolazione carceraria - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.-L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222)

Pag. 13

439. Sentenza 18-18 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Persona ammalata di AIDS conclamata o portatrice di grave deficienza immunitaria per infezione da HIV - Divieto assoluto di custodia cautelare in carcere - Irragionevolezza - Predisposizione del divieto anche in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, del c.p.p. e nel caso dell'applicazione della misura senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti - Spettanza al giudice del potere di verifica caso per caso circa l'eseguità della pena senza pregiudizio per la salute della popolazione carceraria - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 286-bis, primo comma)

18

440. Sentenza 18-18 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Bestemmia - Trattamento sanzionatorio penale - Cessazione della religione cattolica quale sola religione dello Stato italiano - Presunta indeterminazione della fattispecie penale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 925/1988 - Differenziazione della tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 724, primo comma)

22

441. Ordinanza 18-18 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di accompagnamento - Ratei pregressi - Interessi e rivalutazione monetaria - Disciplina applicabile - Richiamo alla sentenza n. 196/1993 della Corte - Parificazione della disciplina delle prestazioni di assistenza sociale a quella delle prestazioni previdenziali - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., art. 3)

26

N. 442. Ordinanza 18-18 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenza n. 284/1995) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53)

Pag.

N. 443. Ordinanza 18-18 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Oltraggio ad un magistrato in udienza - Minimo editale - Norma già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 313/1995 - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 343).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 688. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa del 26 giugno 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature munite di depuratore senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi - Lesione del diritto all'ambiente salubre.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 1, 3, e 6, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3 e 32)

Pag.

N. 689. Ordinanza della pretura di Vicenza, sezione distaccata di Schio, del 9 marzo 1995.

Reato in genere - Detenzione per vendita di musicassette abusivamente riprodotte - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pena identica per condotte disomogenee e di offensività sociale profondamente diverse - Lesione del principio di eguaglianza.

(Legge 29 luglio 1981, n. 406, art. 1).

(Cost., art. 3)

N. 690. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101)

691. Ordinanza del pretore di Rovigo dell'11 luglio 1995.

Acque pubbliche e private - Acquedotti - Controlli - Acqua per uso umano, risultata alle analisi non conforme alla normativa del settore - Punibilità dei gestori di tali acquedotti soltanto in caso di mancata tempestiva adozione delle misure necessarie ad adeguarne la qualità o a prevenirne il consumo e l'erogazione - Lamentata introduzione di norma di favore - Conseguente irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti - Mancata osservanza della normativa CEE in materia e, in particolare, con la direttiva n. 80/778.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 11)

Pag. 36

692. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 17 giugno 1995.

Reati in genere - Mendicità - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, e 27, terzo comma)

40

693. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 17 giugno 1995.

Reati in genere - Mendicità - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, e 27, terzo comma)

42

694. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, del 24 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D. Legge 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77)

43

n. 695. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 agosto 1995.

Misure cautelari - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Condizioni - Applicabilità per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni - Lamentata omessa previsione per i delitti punibili con reclusione militare - Disparità di trattamento - Indebolimento dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 280).

(Cost., artt. 3 e 112)

45

N. 696. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

Pag. 41

N. 697. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)

49

N. 698. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

41

N. 699. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

8

N. 700. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

51

n. 701. Ordinanza del tribunale di Sassari del 16 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

Pag. 51

n. 702. Ordinanza del tribunale di Sassari del 20 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

52

n. 703. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245)

53

n. 704. Ordinanza del tribunale di Sassari del 6 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)

54

n. 705. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)

56

N. 706. Ordinanza del tribunale di Sassari del 3 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)

Pag. 5

N. 707. Ordinanza del tribunale di Sassari del 23 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)

5

N. 708. Ordinanza del tribunale di Sassari del 2 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23)

5

N. 709. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.

Sciopero e serrata Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101)

3

N. 710. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 ottobre 1994.

Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilità di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonché dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilità di partecipazione altresì dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 61

N. 711. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 ottobre 1994.

Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilità di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonché dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilità di partecipazione altresì dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparità di trattamento di situazione omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

66

N. 712. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 ottobre 1994.

Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilità di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonché dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilità di partecipazione altresì dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparità di trattamento di situazione omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

66

713. Ordinanza del tribunale di Alessandria del 22 luglio 1995.

Fallimento - Curatore fallimentare - Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e assenza di una pronuncia in ordine alla responsabilità del creditore - Compenso - Omessa previsione che sia posto a carico dell'erario - Lesione della tutela del lavoro - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 302/1985.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

(Cost., artt. 3, 35 e 36)

67

N. 714. Ordinanza del pretore di Bari del 26 luglio 1995.

Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno - Previsione, a favore di aziende industriali ed artigiane di uno sgravio contributivo ulteriore del dieci per cento delle retribuzioni pagate al personale assunto a decorrere dal 30 settembre 1968 e fino al 31 dicembre 1970 e del venti per cento delle retribuzioni per il personale assunto dal 1° gennaio 1971 - Estensione di detto beneficio, da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, anche alle imprese costituite successivamente alle date del 30 settembre 1968 e del 31 dicembre 1970 - Conseguente ingiustificato trattamento di privilegio per le imprese di nuova costituzione in considerazione del mancato raffronto tra situazione occupazionale precedente e successiva così come richiesto per le imprese già costituite alle date di riferimento - Incidenza sul principio della libertà di impresa.

(Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, quarto comma; legge 4 agosto 1971, n. 589).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 70

N. 715. Ordinanza del tribunale di Forlì del 13 marzo 1995.

Processo penale - Procedimento per reato di associazione per delinquere costituita da tre soggetti - Sopravvenuta separazione del processo per uno degli associati - Lamentata omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che, avendo già giudicato in precedente udienza i due correi, tenendo conto della partecipazione del terzo, debba ponunciarsi nei confronti di quest'ultimo per il medesimo addebito - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24)

71

N. 716. Ordinanza del tribunale di Forlì del 13 marzo 1995.

Processo penale - Procedimento per reato di associazione per delinquere costituita da tre soggetti - Sopravvenuta separazione del processo per uno degli associati - Lamentata omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che, avendo già giudicato in precedente udienza i due correi, tenendo conto della partecipazione del terzo, debba ponunciarsi nei confronti di quest'ultimo per il medesimo addebito - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24)

73

N. 717. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101)

73

718. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Trieste del 24 agosto 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamenti civili e di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dal piano di risanamento regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 11 e 32)

Pag. 75

N. 719. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, del 4 aprile 1995.

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale medico delle unità sanitarie locali - Esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza (nella specie: aiuto di anestesia e rianimazione svolgente le funzioni di primario dello stesso servizio) - Esclusione della corresponsione del trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte - Incidenza sul principio della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990 e 236/1992.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36)

78

720. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, del 15 dicembre 1994.

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza (nella specie: coadiutore amministrativo svolgente le funzioni di assistente amministrativo) - Esclusione della corresponsione del trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte - Incidenza sul principio della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990 e 236/1992.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36)

80

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 438

*Sentenza 18-18 ottobre 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Pena - Persona affetta da infezione HIV - Detenzione - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Accertamento in concreto circa le effettive condizioni di salute del condannato e di compatibilità o meno con lo stato detentivo - Preclusione - Irragionevolezza - Differimento della pena anche nel caso in cui l'espiazione possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti - Spettanza al giudice del potere di verifica caso per caso circa l'eseguitabilità della pena senza pregiudizio per la salute della popolazione carceraria - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo sulle istanze proposte da Corrao Antonino, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale di sorveglianza di Palermo solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222.

Il giudice *a quo* trae spunto dalle considerazioni poste a fondamento delle sentenze nn. 70 e 308 del 1994, ove venne affrontata la disciplina stabilita in favore dei condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per dedurre anzitutto un profilo di irragionevolezza della norma censurata, in quanto se la relativa funzione è quella di tutelare il bene della salute collettiva nelle carceri, tale scopo doveva essere perseguito nei confronti di tutti i condannati sieropositivi, in quanto è questa la condizione da cui dipende il rischio di contagio e non certo lo stadio raggiunto dalla malattia. Nell'ipotesi prevista dalla disposizione impugnata, poi, risulterebbero obbliterate tutte le finalità che la Costituzione assegna alla pena. Totalmente svilita sarebbe, infatti, la funzione general-preventiva,

giacché la rigida e prevedibile sospensione del momento esecutivo esclude che la pena irrogata possa svolgere alcuna funzione di intimidazione e dissuasione. Del tutto vanificato sarebbe anche il profilo retributivo-affittivo della pena, posto che la rinuncia *sine die* alla relativa esecuzione lascia sostanzialmente impunito il reato commesso, in una prospettiva di deresponsabilizzazione che si pone in contrasto con il principio sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione. Allo stesso modo risulterebbe del tutto obliterata la finalità di prevenzione speciale e di rieducazione della pena, dal momento che la norma produce effetti meramente liberatori prescindendo del tutto dalle esigenze che appaiono riferibili al caso concreto. A ciò va aggiunto — osserva il giudice *a quo* — che «la violazione del personalismo e finalismo rieducativo della pena» appare tanto più grave in considerazione del fatto che il bene tutelato, vale a dire la salute collettiva carceraria, si presenta estraneo rispetto alle finalità costituzionali della pena, ponendo così la norma in contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata genererebbe poi una ingiustificata disparità di trattamento tra i malati di AIDS socialmente pericolosi, in quanto, se gli stessi devono ancora espiare in tutto o in parte la pena, non possono essere sottoposti alla misura di sicurezza detentiva, mentre nell'ipotesi in cui abbiano già integralmente scontato la pena possono invece soggiacervi, giacché non è prevista la sospensione della misura di sicurezza per motivi di salute.

Sarebbe poi violato l'art. 32 della Costituzione dal momento che il legislatore, «trasferendo il malato di AIDS dal carcere all'ambiente libero e salvaguardando il bene della salute collettiva carceraria, ha esposto a grave e maggior pericolo», perché il condannato resterebbe totalmente incontrollato, il bene della salute della intera collettività e, dunque, un bene «quantitativamente maggiore» perché riferibile ad un numero assai più elevato di soggetti.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la questione essendo la stessa identica ad altra già decisa con ordinanza n. 292 del 1993.

3. — Con ordinanza istruttoria del 2 giugno 1995, la Corte ha disposto richiedersi al Ministro di grazia e giustizia di fornire, entro novanta giorni dalla comunicazione, i seguenti dati:

il numero dei condannati che hanno beneficiato del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena a norma dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale o, trattandosi di sieropositivi, a norma dell'art. 147, primo comma, numero 2, del medesimo codice;

il numero dei condannati che, dopo aver beneficiato di un rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, in quanto affetti da infezione da HIV o trovandosi comunque nelle condizioni ivi previste, sono o sono stati sottoposti a procedimento penale per reati commessi dopo la sentenza di condanna;

il numero delle persone affette da infezione da HIV che risultano in atto ristrette negli istituti penitenziari;

il numero e la capienza di strutture adeguatamente attrezzate in ambito penitenziario in grado di accogliere e di prestare la necessaria assistenza alle persone affette da infezione da HIV;

il numero e la capienza di altre strutture idonee ad accogliere ed assistere persone affette da infezione da HIV in stato di detenzione domiciliare.

4. — Il Ministero di grazia e giustizia ha fornito parte dei dati richiesti, con note del 2 e del 21 settembre 1995

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, chiamato a pronunciarsi su di una richiesta di rinvio della esecuzione della pena formulata da un condannato affetto da AIDS conclamata, nuovamente sottopone all'esame della Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, ove è stabilito il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale. Attento a rimarcare le considerazioni ed i rilievi svolti da questa Corte in particolare nelle sentenze n. 70 e n. 308 del 1994, il giudice *a quo* svolge una approfondita disamina dei numerosi e spesso drammatici problemi che ruotano attorno alla discussa norma oggetto di impugnativa, per giungere, all'esito di un articolato percorso argomentativo, alla individuazione di più profili di illegittimità costituzionale. A parere del Tribunale rimettente, infatti, risulterebbe innanzi tutto violato l'art. 2 della Costituzione in quanto, la «automatica, obbligatoria e indiscriminata concedibilità» del beneficio genera, come effetto sostanziale, quello di esporre ad elevato pericolo fondamentali valori della collettività e dei singoli, quali la vita, l'incolumità, il patrimonio e la stessa salute individuale e collettiva. Compromesso sarebbe anche l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per un verso, infatti, la norma impugnata contrasterebbe con il canone di ragionevolezza in quanto, se il suo scopo è quello di preservare la salute collettiva nelle carceri, l'identica disciplina dovrebbe trovare applicazione nei confronti di tutti i portatori del virus HIV, essendo questa, e non lo stadio raggiunto dalla malattia, a rappresentare la condizione soggettiva da cui dipende il rischio di contagio. Sotto altro profilo, osserva il giudice *a quo*, dalla disposizione oggetto di censura scaturirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra malati di AIDS socialmente pericolosi, in quanto, mentre nei confronti dei condannati che debbono

ancora espriare l'intera pena il rinvio della esecuzione impedisce l'applicazione della misura di sicurezza detentiva, ove invece la pena sia stata integralmente scontata la misura stessa può trovare applicazione non essendo prevista la relativa sospensione per motivi di salute. Risulterebbe poi vanificata «ogni dimensione retributiva-afflittiva della pena» giacché, osserva il rimettente, «la rinuncia *sine die* all'esecuzione di essa lascia sostanzialmente impunito il reato commesso, in un'ottica di deresponsabilizzazione che contraddice il principio sancito dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione», così come totalmente obliterata sarebbe anche la finalità di prevenzione sociale e di rieducazione della pena, giustificabile soltanto da parte di chi coltivi una «concezione pseudo-umanitaria, costituzionalmente inaccettabile, che vede nella condizione detentiva sempre e soltanto un momento repressivo e antieducativo e nella condizione libera sempre e comunque un momento rieducativo e risocializzativo». La disposizione impugnata si porrebbe infine in contrasto, secondo il giudice rimettente, anche con l'art. 32 della Costituzione, giacché se da un lato la norma tende a salvaguardare il bene della salute nel consorzio carcerario, il trasferimento del condannato in una condizione di libertà in nessun modo coercibile finisce per esporre ad elevato rischio la salute della intera collettività, così da offendere l'identico bene ma in una dimensione «quantitativamente maggiore, essendo riferibile ad un numero enormemente più elevato di soggetti».

Conclusivamente, il giudice *a quo* ritiene tuttavia di dover dedurre, quale «profilo secondario di incostituzionalità della norma denunciata, ampiamente assorbito» dalle censure precedentemente svolte, un ulteriore aspetto che contribuirebbe a minare la legittimità della norma stessa: vale a dire la mancata previsione di qualsiasi possibilità di operare una «verifica giurisdizionale dell'inesistenza, nel caso concreto, delle condizioni che dovrebbero giustificare il sacrificio degli interessi postergati e la precedenza accordata all'interesse tutelato dalla norma, come nell'ipotesi di pena detentiva che debvsi concretamente espriare in carcere adeguatamente attrezzato, con strutture sanitarie e logistiche interne e con collegamenti con strutture esterne, tali da rendere pienamente tutelati i beni della salute del singolo condannato e della collettività carceraria».

A ben vedere è proprio l'ultimo dei profili che il giudice *a quo* affronta in chiave «secondaria» a rappresentare l'effettivo nucleo attorno al quale si snoda l'intera rassegna delle doglianze e a costituire, al tempo stesso, il *petitum* che il rimettente mostra di perseguire, giacché è agevole avvedersi di come tutti i dubbi di legittimità che vengono sottoposti all'esame della Corte finiscano ineluttabilmente per radicarsi e trarre alimento proprio da quel «rigido automatismo giudiziale» che l'ordinanza di remissione contesta e che caratterizza l'operatività della disposizione oggetto di impugnativa. Su tale aspetto, quindi, dovrà incentrarsi la disamina della questione, per verificare se e in che misura possano ritenersi tuttora validi i rilievi che indussero questa Corte a disattendere la fondatezza di analoghi quesiti.

2. — Come il giudice *a quo* puntualmente sottolinea, questa Corte è stata infatti chiamata più volte a pronunciarsi sul delicato tema del rinvio obbligatorio della pena nei confronti dei malati di AIDS, pervenendo a conclusioni condizionate dai rigorosi confini all'interno dei quali deve svolgersi lo scrutinio di costituzionalità. Nella sentenza n. 70 del 1994, infatti, non si mancò di rilevare che l'alternativa tra immediata esecuzione della pena detentiva o la sua temporanea «inesigibilità» a causa di condizioni di salute che il legislatore stesso ritiene di qualificare come incompatibili con la detenzione, non comporta soluzioni univoche sul piano costituzionale, «dovendosi necessariamente ammettere spazi di valutazione normativa che ben possono contemperare l'obbligatorietà della pena con le specifiche situazioni di chi vi deve essere sottoposto». Nella stessa sentenza si auspicò un tempestivo intervento del legislatore che adeguatamente salvaguardasse le fondamentali esigenze di tutela della collettività. Al fondo della normativa censurata si individuò, dunque, sulla base di quanto espressamente affermato nella relazione accompagnatoria del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139 del 1993 (sesto, dopo una serie di precedenti decreti-legge tutti decaduti), il valore della salute nel particolare consorzio carcerario come bene da porre a raffronto con gli altri coinvolti, un bene, per di più, la cui tutela assumeva peculiare risalto in considerazione della «eccezionalità» che il fenomeno dell'AIDS presentava in sede penitenziaria. Concetti, questi, che sono stati poi ribaditi nella sentenza n. 308 del 1994, ove si osservò come il binomio «carcere-malati di AIDS» fosse stato normativamente dissolto sulla base di «un presupposto di fatto non valutabile in astratto: vale a dire l'eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri dovuta a due fenomeni di "concentrazione" fra loro interagenti, quali sono, da un lato, l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e, dall'altro, la massima presenza, fra questi, di soggetti a rischio», giustificandosi, così, una disciplina «che assume i connotati sostanziali di *ius singularis*». Dunque, un regime profondamente derogatorio, il quale trova la propria ragion d'essere soltanto se riferito ad un quadro di eccezionalità che, per esser tale, deve necessariamente correlarsi ad una situazione di emergenza che qualunque società civile è portata ad apprezzare come fenomeno per sua natura contingente e, quindi, temporaneo.

Ebbene, lungi dal recepire gli auspici di questa Corte e delle non poche voci levatesi nel medesimo senso, il legislatore ha ommesso di riequilibrare il sistema lasciandolo sbilanciato sul piano della doverosa salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva, così finendo per accreditare l'opinione di quanti hanno individuato nei beneficiari di una disciplina, già in sé fortemente discussa sul piano della validità delle stesse premesse scientifiche da cui muove, una singolare categoria di «penalmente immuni», senza che a ciò neppure corrisponda una verifica in concreto circa l'effettiva rispondenza di un siffatto regime alle reali esigenze della salute, individuale e collettiva, che pur dovrebbero costituire il nucleo portante. L'assenza di iniziative intese a pervenire ad una più adeguata ponderazione dei numerosi principi costituzionali che il giudice *a quo* ha puntualmente passato in rassegna, denota, dunque, come l'inerzia del legislatore abbia finito col trasformare in «regime ordinario» quella che negli intenti originari doveva essere una disciplina derogatoria fondata sulla eccezionalità della situazione. Una inerzia, quella di cui si è detto, alla quale si sono poi venute a sovrapporre, amplificandone gli effetti negativi, ulteriori inadempienze che hanno finito per compromettere ulteriormente la perdurante coerenza delle scelte normative che vengono qui in discorso. Così, privo di attuazione è rimasto l'art. 4 del decreto-legge n. 139 del 1993 (convertito, anche per questa parte, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222), ove si rinvia alla emanazione di un apposito decreto «la sperimentazione di un programma di *screening* per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari», come del pari inadeguata è stata la concreta realizzazione, sul piano strutturale, della nutrita gamma di presidi e provvidenze che sono stati stabiliti per i malati di AIDS dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, e dallo stesso decreto-legge n. 139 del 1993. D'altra parte, è proprio il rigido automatismo che caratterizza la disposizione oggetto di impugnativa ad aver generato preoccupanti conseguenze per la sicurezza collettiva, giacché dalla documentazione trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia in risposta all'ordinanza istruttorie pronunciata da questa Corte, è emerso che, fra quanti hanno beneficiato del rinvio della esecuzione della pena, una non trascurabile percentuale ha nuovamente commesso reati. La scarsità di adeguati presidi terapeutici e di supporto, la totale assenza di strumenti preventivi e la peculiare condizione soggettiva di chi è portatore di una malattia indubbiamente gravissima, per di più circondata da non pochi pregiudizi che fortemente ostacolano il reinserimento sociale, hanno così finito per rappresentare un coacervo di problematiche che la norma censurata ha integralmente trasferito sulla intera collettività.

Se, quindi, la salute collettiva nel particolare contesto carcerario — che costituisce, come si è detto, il dichiarato obiettivo perseguito dalla norma — rappresenta un bene sicuramente da preservare, giacché il diritto alla salute di ciascun individuo implica il relativo bilanciamento «con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività che comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio» (v. sentenza n. 218 del 1994), dev'essere al tempo stesso affermato che in tanto può ritenersi ragionevole «l'allontanamento» dal carcere dei malati di AIDS, in quanto la relativa permanenza negli istituti cagioni in concreto un pregiudizio per la salute degli altri detenuti, posto che, altrimenti, risulterebbero senza giustificazione compromessi altri beni riconosciuti come primari dalla Carta fondamentale.

3. — La tutela della salute di quanti si trovino ristretti negli istituti penitenziari non rappresenta, però, l'unico valore che il legislatore ha inteso salvaguardare con la norma oggetto di impugnativa, dal momento che, come ha osservato lo stesso giudice rimettente, ove così fosse, l'identico regime avrebbe dovuto prendere in considerazione l'intera e ben più estesa gamma dei portatori di infezione da HIV, essendo questo, e non la malattia in sé considerata, il presupposto di insorgenza del rischio di contagio e, dunque, di pericolo per la salute della popolazione carceraria. L'aver quindi la norma preso in considerazione, attraverso il rinvio all'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale, i malati di AIDS conclamata e i soggetti che presentino una grave deficienza immunitaria secondo i parametri stabiliti con decreto ministeriale del 25 maggio 1993, equivale alla individuazione, fra quanti siano portatori di infezioni da HIV, di una particolare categoria di persone rispetto alle quali l'incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta *ex lege*. Accanto, dunque, alla salute collettiva, la norma di cui qui si discute ha evidentemente inteso tutelare anche la salute del singolo condannato, adottando tuttavia, pure sotto questo profilo, un modulo strutturato in termini di rigoroso automatismo che nessuno spazio lascia alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena.

D'altra parte, che la tutela della salute dei malati di AIDS in sede carceraria fosse sicuramente uno fra i principali obiettivi perseguiti dal legislatore, si ricava con certezza non soltanto dai lavori parlamentari svoltisi per la conversione in legge del decreto-legge n. 139 del 1993, ma anche da talune autorevoli valutazioni espresse in sede scientifica che, recepite dalla stessa amministrazione penitenziaria, non hanno certo mancato di ispirare le riterate iniziative legislative del Governo e le scelte finali del Parlamento. Sin dal marzo del 1989, infatti, la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, istituita presso il Ministero della sanità, aveva formulato un giudizio — ribadito, poi, nella seduta del

7 giugno 1990 — di assoluta incompatibilità dei soggetti affetti da AIDS proclamata con il regime carcerario, osservando come detto regime comporti «per il malato di AIDS, il rischio di una riduzione del tempo di sopravvivenza, e per gli operatori che vivono e lavorano con lui e per i detenuti, rischi di contagio delle patologie ad alta trasmissibilità».

Ad ulteriore e definitiva conferma di quanto si è dianzi osservato, sta, infine, la scelta di iscrivere la nuova previsione nel corpo dell'art. 146 del codice penale, vale a dire di una norma la cui stessa «storia» chiaramente ne denota le eminenti finalità di tutela della salute dell'individuo. L'istituto del rinvio della esecuzione della pena, infatti, ha trovato collocazioni diverse ma disciplina sostanzialmente analoga nelle codificazioni postunitarie: era, infatti, l'art. 586 del codice di procedura penale del 1865 a stabilire che «l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale, passate in giudicato, è sospesa se il condannato si trovi in stato di demenza o di malattia grave», e l'identica impronta processuale era stata mantenuta anche nel codice di rito del 1913, il cui art. 583 prevedeva la possibilità di sospendere l'esecuzione di una sentenza di condanna, fra l'altro, «se una pena restrittiva della libertà personale debba essere espiata da persona che, secondo il giudizio di uno o più periti nominati d'ufficio, si trovi in tali condizioni d'infermità di mente o di corpo da rendere necessaria la sospensione», ovvero se la pena «debba essere espiata da donna che sia incinta o abbia partorito da meno di tre mesi». Soltanto con l'entrata in vigore del codice penale del 1930, dunque, l'istituto fu trasferito dalla tradizionale sede processuale in quella del codice di diritto sostanziale, il tutto secondo l'opzione dogmatica tipica di quel legislatore, opzione che peraltro non mancò di registrare vivaci resistenze in dottrina, ove si riteneva da parte di alcuni immutata l'originaria fisionomia dell'istituto stesso. Ma al di là delle scelte di sistema, che qui direttamente non rilevano, sta il dato costante rappresentato dal fatto che nelle più mutevoli formulazioni il rinvio o la sospensione della esecuzione della pena detentiva si è sempre saldamente attestato attorno a un presupposto unificante: vale a dire le particolari condizioni di salute del condannato e la ritenuta inconciliabilità delle stesse con l'altrettanto peculiare regime carcerario. Illuminanti, a questo proposito sono alcuni passaggi della Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, ove, appunto, si giustifica il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nel caso della donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, proprio con le difficoltà di assistenza negli stabilimenti carcerari che quelle condizioni personali necessariamente richiedono.

Ma se le concorrenti esigenze di tutela del nascituro e del neonato possono razionalmente giustificare una presunzione assoluta di incompatibilità col carcere per la donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nei confronti dei malati di AIDS o di quanti presentino uno stato di grave deficienza immunitaria (per di più limitata all'ipotesi in cui questa derivi da infezione da HIV), occorrerebbe presupporre, con altrettanta linearità logica, che gli stessi versino in tutti i casi in condizioni di salute tali da non poter essere adeguatamente affrontate né con gli appositi presidi di diagnosi e cura esistenti all'interno degli istituti penitenziari, né attraverso provvedimenti di ricovero in luoghi esterni a norma dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario. Ebbene, è proprio la rigida presunzione stabilita dal legislatore, ad apparire priva di adeguato fondamento e tale, dunque, da rendere del tutto evanescente la razionalità di una norma dalla cui concreta applicazione possono pertanto generarsi inaccettabili disparità di trattamento e, di riflesso, la compromissione di quegli altri valori che il giudice *a quo* ha evocato a parametro delle dedotte questioni. Se, infatti, l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena deve tendere nel caso di specie a preservare le condizioni di salute del condannato, è evidente, allora, che sono soltanto queste ultime a dover essere prese in considerazione dal legislatore e non certo la malattia in quanto tale, giacché, a fronte di un identico stato morboso, qualunque esso sia, le variabili cliniche possono essere tante quanto l'intera casistica è in grado di offrire. D'altra parte, non è senza significato a tal proposito che anche fra gli studiosi della materia si sia giunti ad affermare che la stessa fase dell'AIDS proclamata presenti quadri clinici molto vari, alcuni dei quali, specie se ben trattati, possono regredire anche per lungo tempo, così come è altrettanto sintomatico che la stessa Commissione nazionale per la lotta all'AIDS abbia finito per riconoscere che «il quadro clinico delle infezioni da HIV è caratterizzato da una estrema dinamicità e variabilità di situazioni», al punto che «spazienti affetti dalla infezione HIV in uno stato epidemiologicamente non classificabile come AIDS ... versano in condizioni clinicamente gravi», tali da necessitare di quegli stessi provvedimenti che la Commissione medesima indicava per i soggetti in fase di AIDS.

Pur dovendosi quindi ammettere al particolare e grave morbo di cui qui si tratta tutto il risalto che lo stesso merita e che l'ampia normativa di settore e la stessa coscienza collettiva gli ha ormai riconosciuto, la disposizione impugnata deve ritenersi non conforme al canone della ragionevolezza nella parte in cui non consente di accertare in concreto se, ai fini della esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con lo stato detentivo. Allo stesso modo, spetterà al giudice verificare caso per caso in relazione alle strutture disponibili se l'esecuzione della pena possa avvenire senza pregiudizio per la salute della restante popolazione carceraria che, come si è detto, costituisce l'altro dei valori che la norma ha inteso tutelare. Accertamenti e verifiche del giudice, quelli sopra esposti, che potranno le pubbliche amministrazioni, ciascuna nel quadro delle proprie competenze ed opportunamente

giacché la rigida e prevedibile sospensione del momento esecutivo esclude che la pena irrogata possa svolgere alcuna funzione di intimidazione e dissuasione. Del tutto vanificato sarebbe anche il profilo retributivo-affittivo della pena, posto che la rinuncia *sine die* alla relativa esecuzione lascia sostanzialmente impunito il reato commesso, in una prospettiva di deresponsabilizzazione che si pone in contrasto con il principio sancito dall'art. 27, primo comma, della coordinata tra loro, di fronte all'esigenza di tenere conto del bisogno di cura del singolo e dell'attitudine della condizione restrittiva rispetto alla salvaguardia della salute della popolazione carceraria, predisponendo o incrementando le strutture idonee allo scopo, sia in ambito penitenziario sia nei presidi sanitari esterni: cui ricorrere a norma dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario.

In tal modo viene pertanto ad essere integralmente soddisfatto il *petitum* perseguito dal giudice *a quo* e restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dal medesimo dedotti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1343

N. 439

Sentenza 18-18 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Persona ammalata di AIDS conclamata o portatrice di grave deficienza immunitaria per infezione da HIV - Divieto assoluto di custodia cautelare in carcere - Irragionevolezza - Predisposizione del divieto anche in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, del c.p.p. e nel caso dell'applicazione della misura senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti - Spettanza al giudice del potere di verifica caso per caso circa l'eseguibilità della pena senza pregiudizio per la salute della popolazione carceraria - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 286-bis, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

• SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Vona Carmela, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sostituire con la misura della custodia cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari applicata nei confronti di persona ammalata di AIDS conclamata, più volte sottrattasi agli obblighi inerenti alla misura custodiale gradata (arresti domiciliari in ospedale), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale che appunto sancisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per infezione da HIV.

Rammentate le sentenze di questa Corte n. 70 e 308 del 1994 in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti dei malati di AIDS e facendo proprie le considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza di Palermo nell'ordinanza del 13 ottobre 1994, con la quale detto Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della nuova previsione dettata in materia dall'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, il giudice *a quo* deduce, sotto profili in parte analoghi, la violazione dei medesimi parametri di costituzionalità già indicati nell'ordinanza di quel Tribunale.

Risulterebbe infatti violato l'art. 2 della Costituzione, in quanto, iscrivendo, questo, fra i diritti inviolabili dell'uomo anche quello di essere tutelato nei confronti di chi aggredisca i propri interessi, dalla norma censurata scaturisce, come effetto sostanziale, quello di esporre a grave pericolo il bene della incolumità e sicurezza collettiva, a fronte della tutela della salute carceraria che si sarebbe dovuta salvaguardare adeguando le strutture sanitarie e penitenziarie.

Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza in quanto, come già evidenziato in precedente analoga questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 24 febbraio 1993, non vi è ragione, né sul piano logico, né su quello scientifico, per riservare ai malati di AIDS un trattamento diverso rispetto a quello previsto in via generale dall'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, per i soggetti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed ingravescenti; sicché — osserva il giudice *a quo* — «data l'estrema dinamicità e varietà di situazioni che caratterizza il quadro clinico delle infezioni da HIV», l'unica via percorribile è quella di valutare la situazione «caso per caso, come già avviene in generale per le altre gravi patologie».

Compromesso sarebbe, infine, l'art. 32 della Costituzione, in quanto il legislatore, trasferendo il malato di AIDS dal carcere all'ambiente libero per salvaguardare la salute della popolazione carceraria (peraltro tutelabile con l'isolamento *ex art.* 33 dell'ordinamento penitenziario), ha esposto a pericolo il bene della salute collettiva, e, quindi, un bene «quantitativamente maggiore, essendo riferibile ad un numero enormemente più elevato di soggetti».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, essendo stata la stessa già decisa in tal senso con sentenza n. 33 del 1994.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui viene stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da AIDS conclamata o che presentino una grave deficienza immunitaria per infezione da HIV. A parere del giudice *a quo*, l'effetto sostanziale che scaturisce dal rigido divieto sancito dalla norma oggetto di impugnativa è quello di esporre a grave pericolo il fondamentale bene della incolumità delle persone, così compromettendo le garanzie apprestate dall'art. 2 della Costituzione, nei casi in cui l'elevata pericolosità del soggetto non possa essere adeguatamente fronteggiata se non con l'applicazione della misura prevista dall'art. 285 del codice di rito. La gradata misura degli arresti domiciliari, soggiunge il rimettente, si rivela infatti incongrua al fine di evitare gli indicati periodi, sia perché risulta spesso difficile individuare luoghi o strutture disposti ad accogliere la particolare categoria di persone cui la norma si riferisce, «sia soprattutto perché la predetta misura perde ogni concreta efficacia coercitiva, non essendo le violazioni delle relative prescrizioni sanzionabili mediante la conversione in detenzione cautelare in carcere».

Vulnerato sarebbe anche il principio di uguaglianza, in quanto, osserva il giudice *a quo*, non è dato rinvenire «alcuna ragione, né logica né scientifica» per giustificare il peculiare trattamento previsto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria rispetto a quanti presentano un quadro morboso di analoga gravità, specie ove si consideri che «l'estrema dinamicità e varietà di situazioni» che caratterizzano sul piano clinico le infezioni da HIV imporrebbe di valutare tali situazioni caso per caso, agli effetti del giudizio di compatibilità tra stato detentivo e malattia, «come già avviene in generale per le altre gravi patologie».

Considerato infine — deduce il rimettente — che la norma oggetto di impugnatura determina il trasferimento del malato di AIDS dal carcere all'ambiente libero nella prospettiva di salvaguardare il bene della salute nel contesto carcerario, viene ad essere esposto «a grave e maggior pericolo il bene della salute collettiva extracarceraria», il tutto aggravato, osserva il giudice *a quo*, dalla impossibilità di far ricorso alle varie misure precauzionali previste per le persone in stato di detenzione, fra le quali l'isolamento per ragioni sanitarie disciplinato dall'art. 33 dell'ordinamento penitenziario.

2. — Il tema dei malati di AIDS e delle correlative disposizioni novellatrici introdotte nel codice penale ed in quello di procedura penale ad opera del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ha, come è noto, formato oggetto di numerosi interventi da parte di questa Corte, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla sentenza n. 438 del 1995, depositata in pari data, con la quale la Corte ha avuto modo di occuparsi della disciplina, per molti aspetti speculare a quella che viene qui in discorso, dettata in materia di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena dall'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale. In tale occasione si è fra l'altro osservato che se la salute collettiva nel particolare contesto carcerario — che costituisce uno degli obiettivi perseguiti dal citato d.-l. n. 139 del 1993 — «rappresenta un bene sicuramente da preservare ... devesi al tempo stesso affermare che in tanto può ritenersi ragionevole "l'allontanamento" dal carcere dei malati di AIDS, in quanto la relativa permanenza negli istituti cagioni in concreto un pregiudizio per la salute degli altri detenuti, posto che, altrimenti, risulterebbero senza giustificazione compromessi altri beni riconosciuti come primari dalla Carta fondamentale». Nella medesima sentenza si è però anche osservato che la tutela della salute di quanti si trovino ristretti negli istituti penitenziari non rappresenta l'unico valore che il legislatore ha inteso salvaguardare, giacché «ove così fosse, l'identico regime avrebbe dovuto prendere in considerazione l'intera e ben più estesa gamma dei portatori di infezione da HIV, essendo questo, e non la malattia in sé considerata, il presupposto di insorgenza del rischio di contagio e, dunque, di pericolo per la salute della popolazione carceraria. Accanto, quindi, alla salute collettiva, la norma censurata «ha evidentemente inteso tutelare anche la salute del singolo», attraverso una rigida preclusione che inibisce sempre e comunque l'adozione della custodia carceraria, senza lasciare alcuno spazio alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute con l'applicazione della più grave fra le misure coercitive. Tuttavia, se il divieto di custodia cautelare in carcere deve ritenersi nella specie volto a preservare anche le condizioni di salute dell'inquisito, «è evidente, allora, che sono soltanto queste ultime a dover essere prese in considerazione dal legislatore e non certo la malattia in quanto tale», giacché, a fronte di un identico stato morboso, qualunque esso sia, le variabili cliniche possono essere tante quante l'intera casistica è in grado di offrire. Essendosi quindi da tempo evidenziata in sede scientifica la variabilità di situazioni cui può dar luogo l'infezione da HIV, al punto che la stessa fase dell'AIDS conclamata presenta quadri clinici fra loro assai difformi, alcuni dei quali, specie se ben trattati, possono regredire anche per lungo tempo, ne deriva che la rigorosa preclusione di cui innanzi si è detto finisce per apparire priva di adeguato fondamento e tale, dunque, da rendere evanescente la razionalità di una norma dalla cui concreta applicazione possono generarsi inaccettabili disparità di trattamento e, di riflesso, il mancato soddisfacimento delle esigenze di natura cautelare sulle quali il giudice *a quo* si è puntualmente intrattenuto.

3. — Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che occorre svolgere qualche ulteriore notazione. Questa Corte ha, infatti, disatteso in passato analoghe censure, osservando come la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva dovesse ritenersi insussistente proprio perché nei confronti delle persone affette da AIDS risultavano adottabili «tutte le misure diverse dalla custodia in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono consigliare» (v. ordinanza n. 300 del 1994). Una simile soluzione, ovviamente, presupponeva l'attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze che nei confronti dei malati di AIDS erano stati previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, e dallo stesso d.-l. n. 139 del 1993, cosicché, svolgendosi l'intervento cautelare nel quadro di un programma di assistenza, il singolo rinvenisse proprio in

quelle strutture un adeguato punto di riferimento ed un corrispondente stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure. La inadeguata attuazione dei richiamati programmi di intervento ha, però, vanificato la premessa stessa da cui ha tratto origine la richiamata giurisprudenza di questa Corte, rendendo evidente come in non pochi casi — e quello sul quale il giudice *a quo* è chiamato a pronunciarsi ne è testimonianza — la stessa misura degli arresti domiciliari, la quale è pur sempre misura a contenuto prescrittivo e che dunque postula, per realizzare la funzione che le è propria, la volontà adesiva di chi vi è sottoposto, abbia finito per atteggiarsi alla stregua di provvedimento meramente liberatorio, senza alcuna concreta possibilità di coercizione. È ben vero, infatti, che, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è consentito l'arresto fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 del codice penale e che nei suoi confronti può essere disposta una misura coercitiva anche fuori dei limiti previsti dall'art. 280 del codice di procedura penale; ma se per legge la misura applicabile potrà al massimo essere quella degli arresti domiciliari e se, ancora, la misura alla quale la persona si è sottratta non potrà essere sostituita con la custodia in carcere, ne scaturisce, o ne può comunque scaturire, una inarrestabile sequenza di sottrazioni agli arresti domiciliari e di ripristino degli stessi che, da un lato, svilisce l'essenza stessa della cautela e, dall'altro, lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura è invece destinata a salvaguardare. L'irragionevolezza del sistema traspare, quindi, con estrema chiarezza.

D'altra parte, l'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332, nello stabilire divieti per la custodia cautelare in carcere, accomuna, sotto una medesima clausola di salvezza, più situazioni, fra le quali iscrive, in ciò innovando rispetto al testo previgente, anche la persona «che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione». Sicché, per quello che traspare dal testo della norma, la custodia cautelare in carcere sembra dunque adottabile anche nei confronti delle persone che versino in condizioni di incompatibilità con la misura carceraria nell'ipotesi in cui «sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», ferma restando, ovviamente, l'attivazione nei loro confronti di tutti gli istituti che l'ordinamento prevede al fine di assicurare il fondamentale bene della salute.

In tale quadro di riferimento si rivela, allora, privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, pur con i temperamenti resi necessari dalla peculiarità del morbo, la generale regola che consente, anche nel caso di malattie altrettanto gravi, l'adozione della misura carceraria, allorché esigenze cautelari di eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata qualsiasi altra misura.

4. — Alla luce dei riferiti rilievi la norma impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale, restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal rimettente. Spetterà quindi al giudice verificare, caso per caso, tenuto conto anche delle strutture disponibili, se, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la custodia in carcere possa essere disposta senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 440

Sentenza 18-18 ottobre 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Reati in genere - Bestemmia - Trattamento sanzionatorio penale - Cessazione della religione cattolica quale sola religione dello Stato italiano - Presunta indeterminatezza della fattispecie penale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 925/1988 - Differenziazione della tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 724, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, poiché la norma impugnata sanziona con l'ammonda la condotta di chi pubblicamente «bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato», e poiché il Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121, al punto 1, prevede testualmente il venir meno della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, ne conseguirebbe, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la indeterminatezza della fattispecie penale di cui all'art. 724 del codice penale, che «ancora» esplicitamente la sussistenza del reato all'offesa alla religione, appunto, di Stato.

Né la censura potrebbe superarsi ritenendo che la norma denunciata continui a riguardare la religione cattolica come confessione religiosa più diffusa del Paese — mutuando l'espressione dalla sentenza n. 14 del 1973 della Corte costituzionale — poiché non verrebbe ora in discussione la *ratio* della norma incriminatrice, bensì la sua (sopravvenuta) incompatibilità con il principio di tassatività.

Nemmeno potrebbe ritenersi rispettato tale ultimo principio opinando che l'art. 724 del codice penale tuteli la religione cattolica «in quanto già religione di Stato» — così potendosi individuare la condotta sanzionata secondo le affermazioni contenute nella sentenza n. 925 del 1988 della Corte costituzionale — perché nella norma predetta non è contenuto alcun riferimento alla religione cattolica, essendo questa oggetto di tutela solo indiretta, per il fatto della sua qualificazione come religione di Stato.

2. — Qualora invece si volesse ritenere che la stessa norma contenga un riferimento univoco alla religione cattolica, essa, ad avviso del giudice rimettente, violerebbe gli artt. 3 e 8 della Costituzione. A sostegno della censura, nell'ordinanza si riportano brani di precedenti pronunce di questa Corte che sono consistiti in espressi inviti al legislatore, non ancora accolti, per una revisione della disciplina in vista dell'attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, dal momento che «la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della quasi totalità dei cittadini italiani».

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza del Tribunale di Milano ripropone la questione di legittimità costituzionale del reato di bestemmia, previsto dal primo comma dell'art. 724 del codice penale, sotto il duplice profilo della violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione) e della violazione del principio di uguaglianza in materia di religione (artt. 3 e 8, primo comma, della Costituzione).

2.1. — L'art. 724, primo comma, del codice penale punisce a titolo contravvenzionale la condotta di chi «pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato». La prima prospettazione della questione si incentra sulle conseguenze che — ad avviso del Tribunale rimettente — deriverebbero dall'espunzione dal vigente ordinamento della nozione di «religione dello Stato». Di tale nozione, enunciata nell'art. 1 dello Statuto albertino, ribadita nell'art. 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia e largamente utilizzata dal codice penale vigente, ma incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato (sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995), il Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito nell'ordinamento italiano con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha constatato (al punto 1) il superamento: «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

Da questa caducazione, secondo il Tribunale rimettente, deriverebbe l'indeterminatezza della fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale e quindi la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto ora non sarebbe più individuabile la religione destinataria delle invettive e delle parole oltraggiose costitutive dell'elemento materiale del reato di bestemmia.

La questione, così delineata, è già stata esaminata e respinta da questa Corte con sentenza n. 925 del 1988.

La formula dell'art. 724, primo comma, del codice penale, dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di «religione dello Stato», non contempla alcuna nozione generica e quindi non giustifica la censura di indeterminatezza. Semplicemente, si apre un'alternativa tra due possibilità, entrambe determinate: o ritenere che l'eliminazione della nozione di «religione dello Stato» abbia fatto venire meno la fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale e l'abbia così privata di contenuto normativo; oppure, ritenere che quell'espressione sia semplicemente il tramite linguistico per mezzo del quale, ora come allora, viene indicata la religione cattolica. Si tratta di una scelta interpretativa dipendente da una presa di posizione in ordine al «perché» della volontà del legislatore espressa nell'art. 724 (la religione cattolica in quanto religione dello Stato ovvero la religione dello Stato in quanto religione cattolica). La giurisprudenza penale ha seguito ora il primo, ora il secondo orientamento e quest'ultimo ha finito per prevalere con l'avallo di questa Corte, la quale ha affermato che «l'inevitabile venir meno del significato originario dell'espressione "religione dello Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile cioè, il significato di "religione cattolica", in quanto già religione dello Stato» (sentenza n. 925 del 1988 e ordinanza n. 52 del 1989).

2.2. — Riaffermata così la sopravvivenza dell'incriminazione penale della bestemmia in relazione alla «religione dello Stato», formula da intendersi — nei limiti che saranno appresso precisati — senza possibilità di dubbio o oscillazione come religione cattolica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale deve essere esaminata rispetto agli altri parametri costituzionali invocati.

3.1. — L'esame della legittimità costituzionale del reato di bestemmia previsto dall'art. 724, primo comma, del codice penale, con riferimento al principio di uguaglianza senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e al principio di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8, primo comma, della Costituzione) presuppone la ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma oggetto di sindacato, a partire dalla concezione originaria del legislatore penale del 1930.

Il riferimento alla religione dello Stato-religione cattolica è il primo elemento di questa ricostruzione. Tale riferimento è generale nelle fattispecie dei reati attinenti alla religione (artt. 402-404: vilipendi variamente caratterizzati, e 724: bestemmia) e si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al sentimento religioso collettivo cattolico quale fattore di unità morale della nazione. Lo Stato, espressione e garante di tale unità, aveva, comprensibilmente, la «sua» religione ed era interessato a sostenerla e difenderla. Il secondo elemento — che si somma al precedente, senza escluderlo — è rappresentato dalla configurazione del reato di bestemmia congiuntamente alle manifestazioni oltraggiose verso i defunti e dalla sua collocazione nel «titolo» quanto mai eterogeneo delle «contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi», collocazione che giustifica anche per la bestemmia (come per il gioco d'azzardo, gli atti contrari alla pubblica decenza, il turpiloquio, ecc.) una configurazione più riduttiva, come atto di malcostume.

3.2. — In prosieguo, anche in conseguenza dei nuovi principi costituzionali di libertà e di uguaglianza dei cittadini e di laicità dello Stato, il reato di bestemmia è stato sottoposto a una riconsiderazione, i cui punti fondamentali sono rappresentati da altrettante pronunce della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 79 del 1958 viene operata una prima conversione del bene giuridico protetto. La religione cattolica è configurata non più come la religione dello Stato in quanto organizzazione politica, ma dello Stato in quanto società: la protezione speciale della «religione dello Stato» si giustificerebbe per «la rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene. ... La norma dell'art. 724 Cod. pen., come altre dello stesso Codice ..., si riferisce alla "religione dello Stato" dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggior ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette».

Successivamente, con la sentenza n. 14 del 1973, la giurisprudenza della Corte costituzionale va oltre e la religione cattolica come religione della «quasi totalità» degli italiani viene sostituita — come oggetto della tutela penale — dal «sentimento religioso», elemento base della libertà di religione che la Costituzione riconosce a tutti. Si apre così, attraverso il riferimento al concetto di sentimento religioso, una prospettiva che investe l'atteggiamento dell'ordinamento verso tutte le religioni e i rispettivi credenti e va quindi al di là del riferimento alla sola religione cattolica. Tuttavia l'espressa limitazione della previsione legislativa alle offese contro la sola religione cattolica è ritenuta dalla Corte, in tale sentenza, ancora giustificata, data «l'ampiezza delle reazioni sociali ... della maggior parte della popolazione italiana», ma viene aggiunto un richiamo: che, «per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica».

Da ultimo, la sentenza n. 925 del 1988, che rappresenta il punto di partenza per l'esame della questione ora riproposta alla Corte costituzionale, dichiara non fondato il dubbio di costituzionalità sulla vigente disciplina della bestemmia, ma in base a diverse affermazioni di principio che accantonano l'argomento numerico, sul quale fino ad allora si era motivato per escludere la violazione del principio di uguaglianza: «la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica» non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della «quasi totalità» dei cittadini italiani ... e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della «maggior parte della popolazione italiana» — non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo. Il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, «sola religione dello Stato», e gli altri culti «ammessi», sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984 renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose». L'abbandono del criterio quantitativo, così argomentato dalla Corte, significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza. Il primo comma dell'art. 8 della Costituzione trova così la sua piena valorizzazione.

Il riconoscimento da parte della sentenza n. 925 del 1988 della disparità di disciplina, derivante dalla «perduranza limitazione insita nel dettato dell'art. 724», è dunque inevitabile, ma si afferma che la norma «possa trovare tuttora qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti», aggiungendo

peraltro che incombe sul legislatore «l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie». La Corte costituzionale ha così nuovamente definito i beni protetti dalla norma del codice penale (beni attinenti l'uno alla religione e l'altro al buon costume) e ha ritenuto, per il momento e in attesa dell'intervento del legislatore, che le esigenze di tutela del secondo bene portassero ad escludere la declaratoria di incostituzionalità della norma, pur difettosa sul piano della tutela del primo, in ragione dell'imperativo di uguaglianza.

3.3. — Nella riconsiderazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale cui l'ordinanza del Tribunale di Milano chiama la Corte costituzionale, devono essere tenuti fermi due punti essenziali, affermati nell'ultima giurisprudenza ora richiamata: l'irrelevanza del criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di religione e l'appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia (anche) all'ambito dei reati che attengono alla religione.

In particolare, non può essere condivisa la tendenza — risultante da alcune pronunce della giurisprudenza penale di legittimità e di merito — volta ad attrarre senza residui la norma dell'art. 724 del codice penale solo all'ambito dei reati di malcostume. Di tale norma, infatti, si perderebbe la ragione d'essere caratteristica — cioè la sua attinenza alla protezione della sfera della religione — una volta che la si volesse intendere nell'ambito esclusivo della maleducazione verbale. Contro, stanno la sua origine, il riferimento testuale alla «religione dello Stato», poi mutato in riferimento alla religione cattolica, e la sua collocazione sistematica accanto alla disposizione che punisce il turpiloquio non ulteriormente qualificato (art. 726, secondo comma, del codice penale). Si potrà dire che la bestemmia — anche per la nostra legislazione — è un atto di inciviltà nei rapporti della vita sociale che non colpisce necessariamente soltanto i credenti, ma non si può trascurare che esso è caratterizzato dal suo attenersi alla sfera della religione. La religione e i credenti sono pur sempre cose diverse dalla buona creanza e dagli uomini di buona creanza.

Per questa ragione, i parametri costituzionali invocati — l'uguaglianza di fronte alla legge senza discriminazioni di religione (art. 3) e l'uguale libertà di tutti i culti (art. 8, primo comma) — sono pertinenti. Da essi deve trarsi ora la conseguenza della declaratoria d'incostituzionalità della norma che punisce la bestemmia, in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. A tale declaratoria, la sentenza n. 925 del 1988 non era per il momento pervenuta, in attesa di un intervento del legislatore penale (già auspicato fin dalla sentenza n. 14 del 1973) che valesse a sanare la discriminazione tra fedeli di diverse confessioni religiose. La perdurante inerzia del legislatore non consente — dopo sette anni dall'ultima sentenza, ribadita nei suoi contenuti dall'ordinanza n. 52 del 1989 — di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze — come quella del buon costume tutelato dall'art. 724 — pur apprezzabili ma di valore non comparabile.

3.4. — La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi—così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola «religione dello Stato», è da notarsi che, in senso stretto, il termine «venerati», impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla «religione dello Stato» può valere soltanto per i Simboli e le Persone.

La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte — esclusa restando ogni valenza additiva della presente pronuncia, di per sé preclusa dalla particolare riserva di legge in materia di reati e di pene — si sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora, dalle invettive e dalle espressioni oitraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito — beninteso — del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724 considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone

con riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due possibilità di superamento del vizio rilevato: l'annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni additive in materia penale.

La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: «Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1345

N. 441

Ordinanza 18-18 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di accompagnamento - Ratei pregressi - Interessi e rivalutazione monetaria - Disciplina applicabile - Richiamo alla sentenza n. 196/1993 della Corte - Parificazione della disciplina delle prestazioni di assistenza sociale a quella delle prestazioni previdenziali - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VALLINO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Lucia Maggi contro il Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei dell'indennità di accompagnamento a lei corrisposti oltre il 121° giorno successivo alle rispettive date di decorrenza, il Pretore di Lecco, con ordinanza del 9 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, «nella parte in cui non prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore del suo credito»;

che, in relazione ai ratei dell'indennità maturati dopo il 31 dicembre 1991, l'Amministrazione convenuta sostiene di essere tenuta, ai sensi della norma impugnata, a corrispondere soltanto gli interessi legali, essendo il saggio in vigore superiore al tasso annuale di svalutazione monetaria;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, in quanto si riferisce esclusivamente agli enti gestori di previdenza obbligatoria, non è applicabile nei rapporti con gli enti che gestiscono unicamente forme di assistenza: e ciò in contrasto con la sentenza n. 196 del 1993 di questa Corte, secondo cui, quanto a rivalutazione e interessi, la disciplina delle prestazioni di assistenza sociale deve essere parificata a quella delle prestazioni previdenziali;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la fattispecie della responsabilità per ritardato adempimento si è perfezionata prima della data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991;

che in questo caso presupposto necessario della questione sollevata dal Pretore di Lecco è l'interpretazione dell'art. 16, comma 6, nel senso che la norma si è limitata a innovare nella disciplina degli effetti del ritardo, senza incidere sul fatto generatore e sulla natura della responsabilità, donde la sua applicabilità anche ai rapporti pendenti alla data suddetta, in ordine alle rate della prestazione maturate posteriormente;

che il giudice *a quo* non ha esplicitato e tanto meno giustificato l'adesione a tale interpretazione, mentre a questo onere argomentativo non poteva sottrarsi, atteso che l'interpretazione contraria è tuttora sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione, alla quale si è conformata la Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 1992, successivamente confermata dalle ordinanze nn. 410, 411, 424 del 1992, 74 e 161 del 1993;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 442

Ordinanza 18-18 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari - Omessa previsione.

Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenza n. 284/1995) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanze emesse:

1) il 4 aprile 1995 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Moccia Alberto, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'11 aprile 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona e il Tribunale militare di Padova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari;

che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi, riguardando l'identica questione, vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione», e che, di conseguenza la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 338 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1347

N. 443

Ordinanza 18-18 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Olttraggio ad un magistrato in udienza - Minimo edittale - Norma già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 313/1995 - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 343).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Di Tommaso Leonardo, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella parte in cui tale norma prevede come minimo edittale la pena della reclusione di un anno;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la medesima questione sollevata, fra gli altri, dallo stesso giudice negli identici termini, e che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti diversi, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Potenza con l'ordinanza epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1348

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 688

Ordinanza emessa il 26 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Duranti Elsa ed altri

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature munite di depuratore senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi - Lesione del diritto all'ambiente salubre.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 1, 3, e 6, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Lette le richieste del p.m. per l'emissione di decreto penale di condanna nei procedimenti riuniti (n. 8658/1994 + 55 ulteriori iscrizioni) nei confronti di responsabili dell'impianto Acquarno, complesso fognario munito di depuratore a servizio degli scarichi civili e industriali del comune di S. Croce sull'Arno identificati in: Duranti Elsa, Fiaschi Claudio, Ferrari Giorgio, Capaccioli Mauro, Gronchi Attilio, Borrini Angelo, succedutisi nel tempo quali presidenti e direttori tecnici del suddetto impianto di depurazione e trattamento di acque provenienti da insediamenti sia civili che industriali in S. Croce sull'Arno; per i reati di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato scarichi della pubblica fognatura centralizzata del comune di S. Croce sull'Arno senza aver previamente richiesto la prescritta autorizzazione ed aver superato i limiti tabellari di legge, come accertato con numerosi prelievi fino al 30 maggio 1994.

Letta la richiesta subordinata del p.m. (per il caso di ritenuta irrilevanza penale dei fatti contestati) di proposizione di questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 1, 3 e 6 d.-l. n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995, modificative degli artt. 14, 15 e 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui escludono dal regime generale sanzionatorio penale gli scarichi provenienti da pubbliche fognature (qualunque sia la natura delle acque ammesse alle fognature medesime), con irrazionale equiparazione degli scarichi suddetti agli scarichi da insediamenti civili.

La questione proposta dal pubblico ministero appare rilevante per la decisione nel procedimento speciale e non manifestamente infondata.

Non vi è alcun dubbio sulla qualifica di scarico di pubblica fognatura attribuibile allo scarico richiamato nella richiesta di emissione decreto penale di condanna e sull'applicazione al caso concreto della nuova disciplina dettata per gli scarichi da pubblica fognatura.

Una prima lettura del testo della legge n. 319/1976 come risultante dalle modifiche inserite dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, fa ritenere non accoglibile la richiesta di emissione di d.p. ed il g.i.p. dovrebbe quindi pronunciare sentenza a sensi art. 129 del c.p.p. Le novità introdotte dagli artt. 1, 3 e 6 del decreto-legge citato agli artt. 14, 15 e 21 della legge n. 319/1976 eliminano la sanzione penale per i comportamenti di apertura di scarichi di pubblica fognatura senza richiesta di autorizzazione (art. 21, ultimo comma, nuovo testo legge n. 319) e di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi stabiliti ex art. 14 legge n. 319/1976, opendo tali comportamenti con sanzione amministrativa. I limiti regionali eliminano, a loro volta, la necessità di rispettare i limiti tabellari imposti agli scarichi non da insediamento civile dalla normativa statale.

Tale interpretazione, che sembra essere l'unica correttamente praticabile, rende la normativa censurabile sotto il profilo di palese violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, introducendo tale normativa un irrazionale trattamento a favore per gli scarichi provenienti da pubblica fognatura, con conseguente lesione del diritto alla salute protetto dall'art. 32 della Costituzione.

La disciplina appare irrazionale sia nel sottrarre lo scarico finale della fognatura ai limiti tabellari previsti in generale dalla legge per gli scarichi di insediamenti produttivi (assimilando sempre e comunque lo scarico ad uno scarico di insediamento civile, equiparando un carattere dello scarico di natura meramente formale ad una valutazione sostanziale), sia nella parte sanzionatoria, con l'eliminazione della tutela penale per il superamento dei limiti regionali per la mancanza di richiesta di autorizzazione allo sversamento.

È ragionevole l'intento legislativo di sanzionare in via amministrativa gli scarichi da insediamenti civili (portatori sicuramente di minori carichi inquinanti) mentre non è ragionevole presumere che lo scarico di fognatura pubblica, al quale possono essere allacciati scarichi di ogni tipo, sia di per sé meno pericoloso di uno scarico da insediamento produttivo. Quanto sopra resta valido anche in presenza dei limiti di cui all'art. 12, primo comma, n. 2, legge n. 319/1976.

L'ammissione di acque, il cui sversamento avrebbe rilevanza penale per superamento dei limiti tabellari in caso di scarico diretto, in una pubblica fognatura con impianto di depurazione centralizzato è soggetta soltanto ai limiti fissati dagli enti di gestione della fognatura medesima.

Tali limiti dovrebbero rendere possibile la depurazione delle acque, in modo da consentire il rispetto della disciplina regionale per lo scarico finale. Di fatto l'esperienza di alcuni mesi ha dimostrato come, per carenza di controlli o per ammissione di acque eccedenti le possibilità di depurazione, lo scarico della fogna indicata in imputazione supera costantemente anche i parametri regionali già più favorevoli di quelli previsti dalla legge.

Con la depenalizzazione del comportamento dei responsabili della pubblica fognatura è di fatto sufficiente la costituzione di un consorzio fognario con depuratore per rendere esenti da serio controllo tutti gli operatori ammessi allo scarico. Rimane, infatti, soggetto a controllo penale soltanto il superamento dei limiti determinati per i singoli scarichi ammessi, dagli stessi enti gestori. Tali limiti sono stabiliti in modo sostanzialmente discrezionale, almeno fin dall'entrata in vigore di apposita legge regionale (art. 2, secondo comma, d.-l. n. 79/1995) sul pretrattamento delle acque industriali.

La scelta è del tutto irrazionale essendo ancora penalmente sanzionato ogni modestissimo superamento delle tabelle di legge per gli scarichi autonomi di insediamenti produttivi. Il legislatore ha quindi introdotto un'esenzione di controllo penale non in rapporto alla (potenziale) pericolosità degli scarichi ma alla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale.

Il g.i.p. ritiene meritevole di verifica costituzionale le norme richiamate, per la loro contraddittorietà, eliminabili con la caducazione del regime differenziato stabilito per le pubbliche fognature in quanto tali e senza alcun riferimento alla potenziale dannosità dello scarico (si vedano al proposito le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 271 del 1991).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel procedimento penale (n. 8658/1994 + 55 ulteriori iscrizioni) nei confronti di: Duranti Edoardo, Fiaschi Claudio, Ferrari Giorgio, Capaccioli Mauro, Gronchi Attilio, Borrini Angelo, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge n. 172 del 1995, nella parte in cui introducono un regime differenziato degli scarichi delle pubbliche fognature, in relazione agli artt. 3 e 1 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle Camere del Parlamento, al p.m. e agli imputati.

Pisa, addì 26 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: DELL'OMO

N. 689

Ordinanza emessa il 9 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1995) dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Cisse Ibra

Reato in genere - Detenzione per vendita di musicassette abusivamente riprodotte - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pena identica per condotte disomogenee e di offensività sociale profondamente diverse - Lesione del principio di eguaglianza.

(Legge 29 luglio 1981, n. 406, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Cisse Ibra, imputato tra l'altro del reato di cui all'art. 1 legge n. 406/1981, per aver detenuto per la vendita n. 23 musicassette abusivamente riprodotte;

Preso atto della questione di legittimità costituzionale della norma sollevata dalla difesa dell'imputato;

Ritenuto di dover condividere le motivazioni espresse dalla difesa, apparendo la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata;

Considerato in particolare che la norma in oggetto sanziona con la medesima pena, sia pur contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittale, condotte tra di loro estremamente disomogenee e in alcuni casi, come invero nel caso di specie, di offensività sociale estremamente ridotta e marginale;

Considerato in particolare che nell'ipotesi a giudizio di questo pretore l'imputato, per il solo fatto di aver detenuto per la vendita appena 23 musicassette abusivamente riprodotte, è passibile di essere assoggettato alla medesima pena di chi, a fini di lucro, in modo sistematico o addirittura su scala industriale organizza procedimenti di duplicazione e/o di riproduzione di dischi, nastri o supporti analoghi;

Considerato pertanto che appare lesa il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, e che pertanto appare necessario l'intervento del giudice delle leggi al fine di ricondurre la norma censurata in un sistema di diversa e più equa razionalità punitiva;

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981 n. 406 (Misure) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Schio, addì 9 marzo 1995

Il pretore: PICARDI

N. 690

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Mallardo Silvio

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1) (Cost., artt. 2, 24 e 101).

IL TRIBUNALE MILITARE

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Mallardo Silvio è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Si è proceduto quindi, ai sensi dell'art. 420.3 c.p.p., a nominare un sostituto d'ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 97.4 c.p.p. e 29 disp. att.

Tutti i professionisti intervenuti hanno dichiarato di astenersi e per ultimo il membro del consiglio dell'Ordine forense delegato dal presidente dell'Ordine.

Il g.i.p. preso atto della descritta situazione solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 420.3, 97 c.p.p., 29 disp. att. in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), in quanto il sistema derivante dall'applicazione di dette norme non consente di assicurare l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato, ritenuta necessaria ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.p. per una valida celebrazione dell'udienza preliminare, né indica i modi per comunque consentirla, per violazione degli artt. 2, 24, 40 e 101 della Costituzione, ed osserva quanto segue.

L'art. 420 c.p.p. al fine di realizzare in termini di effettività, oralità ed immediatezza il contraddittorio, prevede come necessaria la partecipazione all'udienza preliminare del p.m. e del difensore dell'imputato.

La necessità che il difensore sia presente (per evitare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) impone che ove egli non compaia, venga designato ai sensi dell'art. 97.4 un sostituto.

Non essendo stabilito nulla in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, diversamente da quanto avviene per l'imputato, è evidente che si è voluto escludere, a differenza da quanto previsto per il dibattimento, ogni rilievo dell'impedimento del difensore anche se legittimo ed implicante assoluta impossibilità a comparire.

Il congegno previsto dal codice di rito contempla quale strumento per ovviare a tale situazione il meccanismo previsto dall'art. 97.4.

Il giudice quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio non è stato reperito non è comparso o ha abbandonato la difesa, designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile.

All'uopo, per l'individuazione del reperibile soccorre l'art. 29 disp. att. secondo cui l'a.g. ricerca il difensore d'ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3 dello stesso art. 29.

E ancora nel caso di mancanza o di inidoneità della tabella, provvede nell'ambito dell'elenco indicato dal comma sempre dell'art. 29 citato e se anche questo manca o è inidoneo in base agli albi professionali ovvero designando presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

Nessuna altra strada è percorribile nel caso in cui, pur esperiti tutti tali tentativi, non si riesca ad assicurare l'effettività di quella partecipazione che costituisce *conditio sine qua non* per la celebrazione dell'udienza.

Anche perché la legge 12 giugno 1990, n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero da parte di soggetti che, legati alla p.a. da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, espletino la loro attività in determinati settori di particolare rilievo sociale, non ricomprende, tra i soggetti destinatari della stessa, le persone esercenti un servizio di pubblica necessità, difettando in costoro un qualsiasi vincolo organico con l'amministrazione in ragione del quale soltanto si può far dipendere l'assoggettamento agli obblighi stabiliti da dette leggi.

Invero spirito della legge in questione è quello di operare un contemperamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti quali quello di sciopero da una parte e quelli alla vita, alla salute, alla libertà personale ecc. dall'altra, attraverso una regolamentazione del primo che senza costituire soppressione dello stesso consenta comunque la realizzazione dell'attività pubblicistica in settori essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona.

A questa esigenza di contemperamento di posizioni soggettive costituzionalmente garantite e quanto meno di pari dignità e valore, non si può sottrarre il conflitto scaturente dalla necessità di assicurare la salvaguardia del diritto dello Stato e dei cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale ed il diritto della classe forense di astenersi dall'attività professionale.

Ché tale diritto possa essere *tout court* definito di sciopero non sembra ci siano seri ostacoli.

Infatti non esiste una norma che definisca lo sciopero ed anche se in origine esso è nato come forma di autotutela dei lavoratori dipendenti in vista di un interesse economico di categoria nondimeno col tempo ha assunto un significato più ampio quale strumento di lotta non solo per finalità immediatamente economiche ma anche di protesta politica volta alla trasformazione sociale. Lo si rileva anche dalla sentenza costituzionale n. 290/1974 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p. prevedente lo sciopero a fini non contrattuali «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

E che tanto valga oltre che per il lavoro dipendente anche per quello autonomo lo si evince dalla sentenza costituzionale n. 222/1975 la quale riconosce che «non ogni astensione del lavoro autonomo si configura come serrata e che invece costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione».

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incomprensibile ed assolutamente irrazionale che mentre per i pubblici dipendenti, che operano nel settore giustizia, siano previsti numerose limitazioni al diritto di sciopero, dettate dalla necessità di non intaccare diritti dei cittadini per costituzione meritevoli di tutela, altrettanto non si verifichi per coloro che in ragione della loro attività — per i quali il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito, deve ritenersi sussistente, diritto che peraltro per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è riconducibile alla nozione processuale di legittimo impedimento, e che può essere esercitato al di fuori dell'ambito di una qualsiasi legge che lo regoli come prescritto dallo stesso art. 40 della Costituzione — sono comunque soggetti irrinunciabili per la salvaguardia di quei diritti, ma soprattutto ne risulta, ed è quello che in questa sede principalmente interessa, che il sistema ora delineato per cui la legge n. 146/1990, — «che tra le altre cose prevede il dovere, da parte della p.a. e delle imprese erogatrici di servizi di pubblica necessità, di stabilire aliquote di personale tenuto comunque a prestare la propria attività anche durante lo sciopero di categoria, non opera nei confronti della classe forense (con la conseguenza che la finalità perseguita da quella legge venga sistematicamente frustrata e irrimediabilmente compromessa); unitamente alla circostanza che da un lato la presenza del difensore dell'imputato, ex art. 420, è ritenuta necessaria per la valida celebrazione del processo, dall'altro che il meccanismo predisposto dagli art. 420.3, 97.4 c.p.p. 29 disp. att. non consenta di assicurare una effettiva presenza del difensore, si pone indubbiamente in contrasto con le norme della Costituzione: innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, poi con l'art. 24 che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quindi con la norma (101) per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge infine con l'art. 40 che prescrive che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La questione di legittimità costituzionale non appare a questo giudice manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie non potendosi la funzione giurisdizionale esercitare.

P.-Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Diichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 420.3 e 97 del c.p.p., 29 disp. att. e art. 1 della legge n. 146/1990 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti servizi di pubblica necessità, in relazione agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 2 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOCCHINI

95C1294

N. 691

Ordinanza emessa l'11 luglio 1995 dal pretore di Rovigo nel procedimento penale a carico di Zuolo Alberto Sante

Acque pubbliche e private - Acquedotti - Controlli - Acqua per uso umano, risultata alle analisi non conforme alla normativa del settore - Punibilità dei gestori di tali acquedotti soltanto in caso di mancata tempestiva adozione delle misure necessarie ad adeguarne la qualità o a prevenirne il consumo e l'erogazione - Lamentata introduzione di norme di favore - Conseguente irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti - Mancata osservanza della normativa CEE in materia e, in particolare, con la direttiva n. 80/778.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 11).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 115/1995 r.g. a carico di Zuolo Alberto Sante imputato del reato di cui all'art. 21 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 all'udienza dell'11 luglio 1995.

All'esito dell'odierno processo le parti hanno chiesto che questo giudicante pronunciasse sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in virtù dell'art. 26, legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Tale decisione trova però nel suo cammino l'esame della questione di legittimità costituzionale della norma in virtù della quale si invoca l'assoluzione.

Invero questo pretore condivide i dubbi di costituzionalità dell'art. 26 espressi dalla dottrina che si è occupata dell'argomento. Al di là della obiettiva modestia del caso di specie occorre quindi farsi carico dell'onere di prospettare le questioni di rilevanza nel presente processo al giudice delle leggi.

1. — Rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

L'art. 26, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recita: «le sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 si applicano al responsabile della questione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua idonea».

A differenza delle norme contenute nei decreti-legge non convertiti che si erano succeduti anteriormente alla legge *de quo*, è indubbio che l'introduzione dell'avverbio «soltanto» esclude che i gestori degli acquedotti continuino ad essere puniti a mente dell'art. 21 del d.P.R. n. 236/1988.

L'erogazione di acqua superante i limiti massimi ammessi dal d.P.R. n. 236/1988, anteriormente alla comunicazione dell'organo di controllo sanitario esterno, diventa per tali soggetti del tutto irrilevante (sia sotto il profilo penale che quello civile od amministrativo). La loro responsabilità penale è ridotta solamente nel caso di inerzia mantenuta dopo aver ricevuto la comunicazione del superamento delle concentrazioni massime ammissibili (CMA c.d. «stabilitamenti»).

La dottrina non è concorde nel ritenere se tale nuova disposizione introduca una semplice condizione obiettiva di punibilità rispetto al reato originario di cui all'art. 21.

Chi propende per tale scelta ritiene che essa consista in sostanza nella comunicazione del primo «stabilimento» e nella conseguente (quanto meno) colpevole inerzia mantenuta rispetto l'obbligo di attivarsi prescritto dall'art. 26 della legge n. 36/1994. La valutazione positiva in merito all'idoneità delle soluzioni adottate escluderebbe, per il solo gestore, la punibilità del reato previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 236/1988.

D'altro canto si opina che la norma contenuta nell'art. 26 sia in sostanza una «norma penale di favore», una disposizione che ridisegnando un reato già esistente, introduca nuovi elementi (oltre al superamento delle CMA viene richiesto anche il comportamento omissivo successivo alle comunicazioni) e renda in definitiva assai più ardua la configurabilità del reato a carico di determinati soggetti.

Secondo tale opinione dottrinale l'art. 26, terzo comma, non introduce una condizione obiettiva di punibilità per il reato «originario» e ciò per i seguenti motivi: perché la condizione obiettiva di punibilità deve concretarsi in un avvenimento estrinseco al fatto che costituisce reato, in ogni caso estraneo al precetto giuridico; perché tale non può essere ritenuto l'obbligo di attivarsi tempestivamente, obbligo già riconducibile anche per il gestore dell'acquedotto per il precetto imposto dall'art. 21 — il quale vieta l'erogazione di acqua priva dei requisiti — norma che implica il dovere di attivarsi tempestivamente per prevenire l'erogazione senza attendere supinamente i controlli ed i riscontri esterni; perché il dovere di attivarsi per fornire unicamente acqua avente i requisiti di legge è imposto innanzi tutto inderogabilmente dalla direttiva CEE; perché dunque il divieto di realizzare la condotta che si pretende costituisca una condizione obiettiva di punibilità è invece desumibile già dal precetto delle norme incriminatrici.

È indubbio quindi che i gestori degli acquedotti non possano più commettere il reato di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 236/1988, ma solamente quello di cui all'art. 26 della legge n. 36/1994.

Nel caso di specie, quindi, correttamente le parti invocano l'applicabilità dell'art. 2, secondo comma, c.p. Il superamento della CMA addebitata all'odierno imputato, gestore dell'acquedotto consorziale di Rovigo, risulta fatto privo attualmente di rilevanza penale, talché questi dovrebbe essere mandato assolto dall'addebito con la formula «il fatto non è più previsto dalla legge come reato».

È stata accertata difatti la tempestività delle procedure di lavaggio adottate dall'ente consorziale, e le stesse, al loro esito hanno mostrato che gli «stabilimenti» erano rientrati (prelievo n. 373 del pomeriggio del 12 novembre 1993) confermando l'idoneità dei trattamenti.

Si osserva comunque che la rilevanza della questione non verrebbe meno anche nel caso in cui si ritenesse che la norma impugnata introduca una condizione obiettiva di punibilità. In tale caso troverebbe difatti applicazione il terzo comma dell'art. 2 c.p.: entrambe le norme sono applicabili all'imputato in qualità di gestore dell'acquedotto, e quindi si dovrebbe comunque valutare quale delle due norme succedutesi nel tempo sia quella caratterizzata dal miglior favore verso l'imputato.

Anche in tale prospettiva la norma impugnata troverebbe quindi inevitabilmente applicazione nel giudizio *a quo*. Tuttavia, sembrano fondati i dubbi di illegittimità della norma sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la evidente disparità di trattamento verso gli altri soggetti diversi dai gestori che rimangono punibili a mente dell'art. 21 citato, tanto più in considerazione che tale disciplina sopravvenuta viene a violare la direttiva CEE in materia.

Si deve subito dire che la questione è rilevante nel caso di specie, nonostante essa sia diretta ad evidenziare la incostituzionalità di una norma penale favorevole, e quindi prospetti una eccezione in *malam partem* nei confronti dell'imputato.

A parte il fatto che la dottrina da tempo ha manifestato il suo favore per questioni di costituzionalità che siano dirette a contrastare «odiose forme di privilegio, oppure ragioni di opportunità politico-criminale che nessun riscontro trovino nei valori costituzionalmente garantiti», è evidente che nel caso di specie la rilevanza della questione non troverebbe l'ostacolo dei principi costituzionali di irretroattività e di legalità.

Si deve difatti rammentare che nel caso di specie il fatto contestato all'imputato venne commesso nel 1993 quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 36/1994, e sotto la vigenza del d.P.R. n. 236/1988.

Pertanto, la eventuale invalidazione costituzionale della norma penale di favore, e dunque la sua mancata applicazione nel giudizio *de quo*, porterebbe all'applicazione della legge vigente al tempo del fatto (la pronuncia della Corte non avrebbe quindi nemmeno l'effetto di creare una nuova norma incriminatrice).

Verrebbe meno diversamente la sola applicabilità del criterio dettato dall'art. 2, secondo e terzo comma, norma che — come osservato in dottrina —, seppur coerente con i principi costituzionali non può certo dirsi «costituzionalizzata» nella sua interezza ed in ogni caso non è riconducibile (ma anzi derogante) al principio di irretroattività.

E comunque sia, essendo evidente che la norma della quale si dubita la costituzionalità introduce una disciplina speciale, di maggior favore, per una categoria particolare di soggetti, alla Corte sarebbe comunque consentito (come è stessa ha riconosciuto in passato) di pronunciare una pura e semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera disposizione impugnata che avesse come effetto quello di ricondurre nell'ambito delle norme di diritto comune la fattispecie disciplinata dalla norma di favore.

La rilevanza della questione non sarebbe poi inficiata per altro verso dalla successione di numerosi decreti-legge (dal 1991 al 1993: ad es.: d.-l. 18 novembre 1991, 20 gennaio 1992, n. 13, 17 marzo 1992, n. 135, 20 maggio 1992, n. 29) 21 luglio 1992, n. 344 e poi ancora nn. 101/1993 e 235/1993...) mai convertiti, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 36/1994.

Difatti, come è stato riconosciuto anche dalla suprema Corte (opinione condivisa dalla dottrina) la norma contenuta dai decreti-legge in questione (nella sostanza i vari decreti-legge non convertiti che si susseguirono dal 1991 al 1993, esprimevano un precetto equivalente), non aveva introdotto un caso di successione di leggi penali nel tempo, né possedeva valore interpretativo dell'art. 21 del d.P.R. n. 236/1988; i suddetti decreti-legge piuttosto introducevano una diversa norma penale incriminatrice che si affiancava a quella già contenuta nell'art. 21 citato, la quale rimaneva in vigore ed era applicabile anche ai gestori degli acquedotti. Si introduceva insomma una fattispecie contravvenzionale di pura omissione che rendeva punibile, con le sanzioni dell'art. 21, ed in virtù del principio di specialità (art. 15 c.p.), condotte che dopo le comunicazioni sarebbero ricadute nell'ambito del reato di rifiuto, omissione di atti d'ufficio.

L'introduzione dell'avverbio «soltanto» nella legge n. 36/1994 ha invece mutato (come si è visto) i termini della questione.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 36/1994 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto altri soggetti diversi dal gestore dell'acquedotto.

La norma impugnata accorda un irragionevole favore ed una facile impunità ai soli soggetti che rivestano la figura di gestori dell'acquedotto.

La questione non perde rilevanza nemmeno se si ritenesse possibile procedere ad estensione analogica in *bona parte* anche a soggetti diversi i quali, seppur non propriamente possiedono la qualità di «gestori», siano tuttavia ricompresi all'interno della compagine organizzativa dell'ente titolare della gestione, con incarichi di responsabilità o delega o per ripartizione interna delle competenze.

Rimane difatti sempre evidente che l'art. 21 continuerebbe diversamente ad applicarsi a tutti i soggetti comunque estranei a tale struttura organizzata, che abbiano fornito al consumo umano acqua priva dei requisiti prescritti. Ad esempio, il titolare di una casa di cura (come già trattato dalla giurisprudenza di merito), il titolare di un rifugio alpino, che non si approvvigiona all'acquedotto, oppure anche coloro che abbiano impiegato tali acque per la preparazione industriale di prodotti destinati al consumo umano.

Il favore, ed in molti casi la pratica impunità, è irragionevolmente ed incomprensibile sotto numerosi punti di vista.

Innanzitutto perché viene a «scriminare» proprio le ipotesi suscettibili di maggiori effetti nocivi sulla salute dei consumatori. Difatti è indubbio che attraverso le strutture degli acquedotti pubblici vengano destinate al consumo le maggiori quantità di acque potabili, le quali in molti casi costituiscono l'unica risorsa idrica degli abitanti di intere zone.

Perché proprio la struttura tecnica ed organizzativa dell'acquedotto e l'attività interna di monitoraggio e controllo imposti dalla legge consentirebbero al gestore di prevenire al meglio eventuali forniture di acque non conformi ai requisiti.

Perché tutta la disciplina normativa è diretta *in primis* proprio alle strutture organizzate che forniscono acqua potabile, le quali sono fatte carico di molteplici obblighi al fine di adeguare la qualità del servizio offerto agli standard imposti dalla norma comunitaria, dove gli eventuali «stabbamenti» non sono altro che epifenomeni di un servizio evidentemente inadeguato, con impiego di strutture obsolete, comunque negligente.

Perché diversamente l'art. 26 consentirebbe in pratica agli enti di gestione di non curarsi più adeguatamente di mantenere la qualità del servizio offerto ed un'adeguata sorveglianza, ma solo una struttura minima in grado di porre in qualche misura rimedio agli stabbellamenti che venissero comunicati dal controllo esterno. E ciò si verificerebbe proprio quando invece la stessa legge impone a tutti i gestori del servizio idrico un particolare dovere di controllo con la dotazione di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli dell'acqua.

Tale imposizione non costituisce difatti un «contrappeso» alla conseguita impunità, in quanto l'art. 26 diversamente vanifica tale nuovo rinnovato obbligo: nello stesso momento in cui il legislatore riconosce la necessità e rilevanza di tale dovere di controllo, del tutto irragionevolmente priva di ogni rilevanza e sanzionabilità la violazione di tale dovere e rende del tutto lecito quel comportamento omissivo e negligente che avrebbe per effetto proprio l'evento che il comportamento diligente vorrebbe evitare.

Perché l'erogazione ad una vasta popolazione di quantità ingentissime di acque — anche gravemente prive dei requisiti prescritti — rimarrebbe del tutto impunita e priva di sanzione alcuna, mentre continuerebbero ad essere puniti casi anche di minor rilevanza e diffusività.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, per contrasto con la direttiva CEE 80/778 e con la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia della comunità europea.

Appare evidente a questo giudicante che il legislatore italiano si sia posto in netto ed insanabile contrasto rispetto al dovere di attuazione imposto dalla direttiva CEE menzionata, in particolare venendo meno all'obbligo imposto dall'art. 7 (sesto comma) che prescrive di adottare tutte le disposizioni necessarie per permettere in ogni momento esclusivamente l'erogazione di acqua che possieda i requisiti di qualità determinati nell'Allegato n. 1.

Diversamente, con la disposizione contenuta nell'art. 26 della legge n. 36/1994 si consente l'erogazione di acqua priva dei requisiti da parte degli acquedotti sino a quando gli stessi non vengano avvertiti dai responsabili del controllo esterno.

Si rimette quindi ad un evento successivo l'interruzione del fenomeno vietato; si priva di ogni sanzione tutta la fase di erogazione precedente alla comunicazione delle analisi; si deresponsabilizza lo stesso gestore e la struttura interna scoraggiando sia i controlli interni che l'adozione di una adeguata struttura tecnica idonea a svolgere una efficace opera di prevenzione.

Diversamente, la direttiva CEE non consentiva assolutamente, se non per casi particolarissimi e specificamente indicati, l'erogazione di acqua non conforme ai requisiti richiesti.

In tal senso vale richiamare anche la decisione della Corte di giustizia in data 22 settembre 1988; tale decisione riaffermava la natura assoluta degli obblighi e dei divieti imposti dalla direttiva e limitava la possibilità di introdurre deroghe da parte degli ordinamenti interni in soli casi caratterizzati dalle particolari condizioni «tattive» e comunque ricollegabili a situazioni di urgenza e circostanze accidentali gravi, per tempi comunque limitati e corrispondenti al tempo normalmente necessario al ripristino della qualità delle acque interessate; comunque senza che i superamenti autorizzati possano comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica. Nessuno dei suddetti criteri è diversamente rispettato dall'art. 26, terzo comma, che prescinde da ogni aspetto qualitativo-quantitativo dello «stabbellamento» ed è svincolato dal rispetto del «tempo strettamente necessario al ripristino della qualità delle acque» ma rimesso unicamente ad un evento futuro ed incerto quale il controllo esterno da parte degli organi competenti. Con l'art. 26 della legge n. 36/1994 quindi il legislatore italiano è venuto successivamente meno (dopo avervi dato una prima attuazione con il d.P.R. n. 236/1988) agli obblighi imposti dalla direttiva CEE 80/778, esimendo da sanzione una determinata categoria di soggetti e consentendo l'erogazione di acque prive dei requisiti per una generalità di ipotesi di primaria rilevanza.

Tale norma quindi viene a porsi in ineludibile contrasto con l'obbligo ricavabile dalla citata direttiva, così come interpretato dalla Corte di giustizia, obbligo che possiede forza e tutela privilegiata nel nostro ordinamento in virtù dell'art. 11 della Costituzione.

Per mezzo di tale disposizione si concreta una elusione successiva della precedente attuazione della norma comunitaria, si crea un contrasto irrisolvibile dal giudice *a quo* che deve quindi pertanto essere forzatamente rimesso per la soluzione alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 per contrasto con gli artt. 3 ed 11 della Costituzione nei limiti e nel senso precisati in motivazione, solleva d'ufficio la predetta questione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza, letta all'udienza odierna, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale.

Rovigo, addì 11 luglio 1995

Il pretore: NOVELLI

95C1295

N. 692

Ordinanza emessa il 17 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Bekir Fetie

Reati in genere - Mendicizia - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale (art. 459 c.p.p.) ed eccezione di illegittimità costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Bekir Fetie in atti generalizzata per il reato di cui all'art. 670, primo comma, c.p.

Dalla lettura degli atti non emerge che l'imputata abbia mendicato tenendo alcuna delle condotte previste dal secondo comma dell'art. 670 c.p. ovvero dall'art. 671 c.p..

Non risulta altresì che la predetta usufruisse di elargizioni da parte dello Stato, di enti pubblici o da parte di privati per il sostentamento proprio e dei prossimi congiunti, né che avesse una occupazione lavorativa dalla quale trarre mezzi necessari con i quali fare fronte ai propri bisogni primari tra cui, oltre a quelli alimentari, anche quelli di sistemazione in un ambiente salubre, alle più elementari necessità di educazione, istruzione e svago moralmente accettabili per sé e per la prole, beni tutti questi garantiti costituzionalmente (artt. 1, 2, 3, 4 e 9 nonché 30, 31, 32 e 33 Cost.) Vale la pena, al riguardo, richiamare l'attenzione sulle condizioni ambientali, sociali, culturali ed economiche nelle quali vive la popolazione Rom alla quale appartiene l'imputata, proveniente dalla ex Jugoslavia, senza fissare dimora in Italia, domiciliata presso il campo nomadi il Poderaccio di Firenze (in baracche o roulotte in campi nomadi notoriamente con insufficienza, inidoneità quando non addirittura inesistenza di servizi igienici, di fognature, di acqua di mezzi di riscaldamento, di infrastrutture in genere) per rendersi conto che nel caso concreto siano assolutamente carenti sotto ogni profilo le iniziative pubbliche volte non solo a garantire loro la pura e semplice assistenza, quanto quelle di carattere più generale volte a creare le condizioni loro indispensabili per una reale integrazione nella società ai cui margini tali persone per fatti involontari si ritrovano a vivere.

DIRITTO

Sulla base di tali presupposti di fatto appare rilevante la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra specificati dell'art. 670, primo comma, c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, giacché dall'esito della stessa dipende quello del presente procedimento che in caso positivo può concludersi con una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Negli stessi termini, in casi analoghi, è già stata sollevata identica questione (vedi per prima quella di cui all'ordinanza dell'11 novembre 1994 emessa da questo stesso g.i.p) ed i relativi procedimenti sono attualmente pendenti presso la Corte costituzionale.

I. — Il complesso delle disposizioni di cui agli artt. 670, primo e secondo comma, c.p. e 671 c.p. ha di mira la tutela dell'ordine pubblico. Attraverso la punizione dell'attività di mendicizia si intende prevenire e punire un complesso di comportamenti che in qualche modo possono costituire un pericolo per la tranquillità ed il decoro della civile convivenza (cfr. Cass., sez. VI, 11 marzo 1970, n. 617).

La lesione di siffatto bene è facilmente ravvisabile laddove la mendicizia assuma forme particolari, vessatorie, ripugnanti, petulanti ovvero fraudolente (cfr. secondo comma dell'art. 670 c.p.) o addirittura in pregiudizio dei minori (cfr. art. 671 c.p.).

L'offesa al bene tutelato è altresì ravvisabile laddove il mendicare non trovi giustificazione in uno stato di bisogno, inteso questo in senso più ampio di quello sotteso alla disposizione dell'art. 54 c.p. (con i limiti dell'imminenza del pericolo e del grave danno alla persona), cioè in uno stato di impossibilità, seppure momentanea, di affrontare diversamente le esigenze di mantenimento proprie e dei propri congiunti, laddove appunto, il soggetto non versi in condizioni di particolare ristrettezza economica.

In tali casi, infatti, l'atteggiamento di mendicizia può risultare offensivo della morale e della tranquillità pubblica, cioè di quella dei cittadini che legittimamente sentono di aver adempiuto ai loro doveri sociali attraverso il proprio contributo lavorativo e fiscale alla organizzazione della collettività e che pertanto sono legittimati a nutrire aspettative di paritario comportamento dagli altri consociati.

E proprio in tali casi, quando addirittura si rappresenti con mezzi fraudolenti uno stato di bisogno inesistente, tale da ingenerare nell'animo altrui il senso di pietà o ancor più la convinzione di adempiere ad un dovere morale di solidarietà, è stata ritenuta perfino la sussistenza del reato di truffa (cfr. Cass., sez. II, 16 dicembre 1981, Liotta).

Per contro ogni volta che il soggetto che involontariamente si trovi in quella situazione di bisogno, cioè in una situazione contrastante e incompatibile con quella voluta e concepita dallo Stato come base di regolazione dei rapporti sociali — che in applicazione dello stesso dettato costituzionale, fondato sul lavoro (artt. 1 e 2) allo stesso tempo ispirato a principi solidaristici (art. 3, secondo comma), dovrebbe garantire ad ogni persona, senza distinzione alcuna, fornendole i mezzi (lavoro ed assistenza) perché possa vivere un'esistenza dignitosa quale individuo e soggetto sociale — la mendicizia non può che essere interpretata come semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, realizzata attraverso un atteggiamento che fa leva unicamente su di un sentimento, quello della carità, che in quanto tale, niente di lesivo può contenere, salvo che non sia esercitato con modalità di per sé offensive (cfr., secondo comma, art. 670 c.p.).

Al di fuori dei limiti interpretativi ora prospettati, vale a dire al di là dei casi in cui vi sia la prova concreta (fornita dunque da chi sostiene l'accusa) che il soggetto abbia volontariamente rifiutato i mezzi posti a sua disposizione o ad essi, quando realmente accessibili, volontariamente o per colpa non abbia fatto ricorso, si ritiene pertanto che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 670 c. p. sia in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

In definitiva, così come formulata, la fattispecie, che incrimina chiunque mendichi — e non invece solo chi ciò faccia per propria colpa, potendo altrimenti contare e ricorrere su altri mezzi di mantenimento — riserva lo stesso trattamento (punitivo) a soggetti che si trovano in situazioni del tutto diverse (art. 3, primo comma, Cost.), senza tener conto, appunto che soltanto in taluni casi — quelli testé menzionati — detti soggetti pongono in essere una condotta realmente offensiva, finendo così, nei restanti casi, per vanificare quei doveri di solidarietà previsti appunto dalla Costituzione al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza (cfr. art. 2 e 3, secondo comma, Cost.).

II. — La fattispecie in esame, laddove non dovesse essere accolto il rilievo sopra esposto, e dunque dovesse continuare ad essere rivolta a chiunque, cioè anche a quei soggetti che non per propria colpa, ma per carenze istituzionali, si trovassero nella situazione di non potersi garantire quelle condizioni minime e necessarie (mantenimento, abitazione, istruzione, salute) per vivere con dignità e decoro — valori questi ai quali implicitamente si richiama la fattispecie stessa — dovrebbe ritenersi in conflitto altresì con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

Sanzionare penalmente una condotta alla quale il soggetto non per propria colpa non avrebbe potuto ricorrere o che addirittura gli si sarebbe posta come unica possibile alternativa al ricorso a ben più gravi fatti criminosi non può ritenersi atteggiamento finalizzato a rieducare, dal momento che in casi del genere il soggetto punito nessun insegnamento, nessuno stimolo a diverso atteggiamento potrebbe trarre dalla sanzione, in quanto nessuna diversa e concreta prospettiva alla quale egli possa essersi colposamente o volontariamente sottratto gli è mai stata rappresentata.

Nè d'altra parte può sostenersi alcuna funzione risocializzante della pena — che si esplica pur sempre *post facti* — laddove non siano stati assolti i compiti istituzionali dello Stato (art. 2 Cost.), la cui realizzazione ancor prima de punizione dovrebbe esplicare funzioni di prevenzione generale.

Si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, c.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 459 del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 136 e 137 della Costituzione respinge allo stato richiesta di decreto penale di condanna;

Solleva d'ufficio, dichiarandola non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, questione illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 670 del c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, de Costituzione nella misura in cui prevede la punizione di chiunque mendichi senza prevedere le condizioni soggettive oggettive necessarie nei termini specificati in motivazione (mancanza di mezzi di sostentamento non imputabile alla propria condotta dolosa o colposa), quali elementi integrativi della fattispecie;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 17 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: CHIARANTINI

95C1296

N. 693

Ordinanza emessa il 17 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Ramadani Femi

Reati in genere - Mendicizia - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale (art. 459 c.p.p.) ed eccezione di illegittimità costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico Ramadani Femi in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 670, primo comma, c.p.

Dalla lettura degli atti non emerge che l'imputato abbia mendicato tenendo alcuna delle condotte previste dal secondo comma dell'art. 670 c.p. ovvero dall'art. 671 c.p..

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 692/1995).

95C1297

N. 694

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1995) dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, nel procedimento penale a carico di Pasquire Salvatore

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la sotto estesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 3 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 Cost. nel procedimento penale a carico di Pasquire Salvatore, imputato dei reati p. e p. dagli artt. 21, terzo comma, e 25 della legge n. 319/1976 in relazione all'art. 6 della l.r. Lazio n. 41/1982; alla pubblica udienza del 10 febbraio 1995.

Il primo e più evidente contrasto denunciabile è quello tra l'impugnata norma e l'art. 3 della Costituzione inteso nel suo essenziale significato di limite di ragionevolezza che le disposizioni legislative devono sempre rispettare.

Si osserva al riguardo che in forza della norma denunciata si realizza *de facto e de iure* la sostanziale depenalizzazione della condotta di inquinamento collegata al superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge (con la residua rilevanza penalistica della condotta inquinante di chi supera la soglia percentuale di inquinamento fissata al 20% dei valori tabellari, assoggettando la relativa ipotesi alla sola sanzione dell'ammenda).

Orbene, in conseguenza di tale novella, la condotta di inquinamento c. d. sostanziale, così definito perché legato al superamento dei valori considerati inquinanti, riceve un trattamento difforme e più favorevole rispetto ai casi di inquinamento c. d. formale così definito perché connesso alla sola violazione delle competenze amministrative dettate dalla legge in merito al rilascio della autorizzazione allo scarico, indipendentemente, quindi, da una lesività in alto dell'interesse sostanziale riguardante l'integrità delle acque.

Infatti, tali violazioni a carattere meramente formale sono rimaste assoggettate alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ex art. 21, primo comma legge n. 319 del 1976 laddove, per l'ipotesi del superamento dei limiti tabellari da parte di scarico produttivo, con la norma denunciata, si è realizzata la sostanziale depenalizzazione con il residuale ricorso alla sanzione penale solo in caso di superamento di una determinata soglia di inquinamento.

Il trattamento differenziato sopra descritto mostra evidenti i segni della incoerenza logica e della disparità di trattamento che non riesce a trovare alcuna valida giustificazione della diversità delle situazioni di fatto disciplinate. Al contrario, proprio confrontando le realtà obiettive da disciplinare emerge la violazione del limite di ragionevolezza stesso che è stata introdotta, con la norma denunciata, una disciplina di maggiore favore per fatti (di inquinamento sostanziale) sicuramente più gravi di quelli (di inquinamento solo formale) per i quali è stata mantenuta inalterata la precedente disciplina; con il risultato anormale di punire più gravemente l'inquinamento formale (arresto o ammenda) rispetto all'inquinamento sostanziale (solo ammenda o, persino, al di sotto della ricordata soglia del 20%, assoluta rilevanza penale).

Altro profilo di contrasto denunciabile è quello riferibile agli artt. 10 e 11 della Costituzione reclamanti l'obbligo dello Stato Italiano di conformarsi agli obblighi internazionalmente assunti consentendo in condizioni di parità con gli altri Stati, anche alle necessarie limitazioni di sovranità. Si osserva infatti che l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea impone al nostro Paese il pieno rispetto delle direttive comunitarie che, a seconda dei casi, ricevono diretta applicazione nell'ordinamento italiano ovvero vengono applicate attraverso l'intermediazione di leggi di attuazione che ne assicurano l'esecuzione ed il rispetto.

Nella materia che qui interessa sussistono direttive comunitarie che impongono determinati criteri normativi sulla gestione delle acque e sulla repressione dei contee violativi. Per ben due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il riconosciuto contrasto tra la «legge Merli» e le venticinque direttive comunitarie (Corte di giustizia 13 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991) tra le altre ragioni perché recante norme troppo permissive ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed insufficientemente repressive agli effetti sanzionatori in relazione all'inosservanza delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni medesime.

Con la denunciata norma, che abbassa ulteriormente il livello di risposta penale, già ritenuto insufficiente, si concretizza l'ulteriore accentuazione del grado di inadempienza dello Stato Italiano verso le direttive comunitarie e verso le decisioni della Corte suprema di Giustizia.

Violato dalla norma denunciata ed, unitariamente, dal decreto-legge che la contiene è altresì il principio di riserva di legge in materia penale affermato dall'art. 25 Cost., letto in relazione con l'art. 77 Cost. sulla decretazione di urgenza da parte del Governo.

Si osserva sul punto che la riserva di legge in materia penale possiede quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui, le scelte di politica criminale, sono monopolio esclusivo del Parlamento.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizza ed è assicurato comunque l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 Cost.), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durezza, attraverso la legge di conversione a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, u.c., Cost.

Nella specie, attraverso la reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti disciplinanti l'identica materia penale — l'ultimo è quello denunciato di incostituzionalità con la presente ordinanza — si è di fatto realizzata la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo, del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare. In altre parole, attraverso il procedimento indiretto consistito nella ripetuta adozione di decreti-legge non convertiti e di identico contenuto, si è realizzato il risultato contrastante con le precisazioni di cui alla Corte costituzionale che vuole assicurata la competenza esclusiva del Parlamento in materia penale.

Da ultimo è sussistente un evidente contrasto nella norma in esame con l'art. 32 della Costituzione.

Infatti, può considerarsi pacifico che nel concetto di salute pubblica, costituzionalmente garantito, debba ricomprendersi anche la salubrità dell'ambiente naturale ed urbano entro cui ciascuna persona viva.

Questo concetto viene pacificamente riconosciuto in giurisprudenza sicché l'affievolita, ed in alcuni casi del tutto esclusa, tutela penale in materia di inquinamento sostanziale comporta che la nuova normativa si pone in contrasto con le esigenze che l'art. 32 Cost. vuole assicurate, anche e soprattutto per via legislativa in materia di tutela della salute.

La sollevata questione è rilevante ai fini del presente giudizio atteso che investe la norma che direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto determinandone un affatto diverso.

Infatti, nella validità e vigenza della denunciata norma la condotta dell'imputato risulterebbe priva di rilevanza penale; opposta ipotesi ricadrebbe sotto i rigori della preesistente disciplina penale di cui all'art. 21, secondo comma della legge n. 319/76.

P. Q. M.

Vista la eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25 e 32 della Costituzione;

Ritenuto che la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate e rilevati d'ufficio autonomi profili di incostituzionalità dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;

Ritenuta la rilevanza della superiore questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di costituzionalità del richiamato art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza verrà comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente giudizio.

In Castelnuovo di Porto, addì 24 febbraio 1995

Il pretore: CROCE

95C1298

N. 695

Ordinanza emessa il 2 agosto 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Resse Giuseppe

Misure cautelari - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Condizioni - Applicabilità per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni - Lamentata omessa previsione per i delitti punibili con reclusione militare - Disparità di trattamento - Indebolimento dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 280).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A seguito di richiesta del p.m., depositata in data 2 agosto 1995, di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare (art. 285 c.p.p.) a carico di Resse Giuseppe, nato il 27 ottobre 1951 a Taranto e ivi residente in via G. Messina n. 123/B, capo 1° classe della Marina Militare, indagato per il reato di concorso in truffa militare pluriaggravata (art. 110 c.p., 234, c. I e II e 47 n. 2 c.p.m.p.), ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Il g.i.p. investito della richiesta del p.m. di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a carico di Resse Giuseppe, maresciallo capo di 1° classe, deve preliminarmente verificare se il reato per cui si procede rientri nei limiti edittali di cui all'art. 280 c.p.p., fissati nella pena «dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni».

La fattispecie criminosa contestata all'indagato è di truffa militare ai danni dell'a.m. (art. 234 cc. I e II, prima ipotesi, c.p.m.p.), per la quale è comminata la sanzione della reclusione militare da uno a cinque anni.

Sia che la norma incriminatrice *de qua* costituisca figura autonoma di reato — come certa giurisprudenza di merito ritiene —, sia che essa sia circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto alla figura base di cui al primo comma dell'art. 234 c.p.m.p., risulta certamente rispettato nel *quantum* il limite previsto dall'art. 280 c.p.p.

Rileva, però, il giudice che la specie di pena comminata per il reato in questione non è la reclusione, ma la reclusione militare, disciplinata in via autonoma dall'art. 26 c.p.m.p. e connotata da modalità proprie di esecuzione, tendenti alla finalità di mantenimento e rieducazione del condannato militare nella compagine militare.

Che le due pene detentive siano di specie diversa, appare, al di là di ogni ragionevole dubbio, confermato dall'art. 22 c.p.m.p., che espressamente distingue la reclusione militare dalla reclusione, qualificandole pene militari.

Inoltre, significativamente, l'art. 23 c.p.m.p. espressamente prevede che la reclusione militare è ricomprensibile nella denominazione di «pene detentive o restrittive della libertà personale» e quindi non anche in quella di «reclusione».

Ciò posto, si impone il problema se l'art. 280 c.p.p. consenta l'emissione di misure coercitive, oltre che per i reati, comuni o militari, puniti con la «reclusione» superiore ai tre anni (o con l'ergastolo), anche per quelli puniti con la «reclusione militare» superiore a tale limite.

Di fronte a tale quesito il giudice ritiene di dover propendere per la tesi negativa.

Invero, l'art. 13, comma II, Cost., stabilisce che «non è ammessa forma alcuna di detenzione ..., se non ... nei soli casi e modi previsti dalla legge» e al riguardo, si osserva che l'art. 280 c.p.p. menziona la «reclusione» ma non la «reclusione militare».

Un'interpretazione che allarghi l'ambito di applicazione della norma processuale alle fattispecie di reato punite con la reclusione militare, da un lato, non sarebbe conforme al citato art. 13 Cost., dall'altro comporterebbe il ricorso all'interpretazione analogica, non consentita per leggi che — come quelle in questione — fanno eccezione alla regola generale della libertà personale (art. 14 preleggi).

Né appare corretto, per affermare la riconducibilità della reclusione militare nell'ambito della nozione di reclusione ai fini dell'art. 280 c.p.p., riferirsi al disposto dell'art. 261 c.p.m.p., comunemente citato per giustificare l'applicazione del codice di procedura penale anche ai procedimenti davanti ai tribunali militari, atteso che esso nulla dispone in ordine alla sostituibilità, a fini processuali, della reclusione con la reclusione militare.

Sicché, nel campo che ci occupa, gli effetti del citato art. 261 rilevano nei soli casi in cui un reato militare sia punibile con la reclusione (superiore a tre anni).

Ne consegue che, non essendo prevista la reclusione militare dall'art. 280 c.p.p., si dovrebbe respingere, nella specie, solo per tale preliminare ragione, la richiesta del p.m.

Tuttavia, ritiene il Giudice che l'art. 280 c.p.p., — nella parte in cui non consente l'applicabilità di misure coercitive anche ai reati militari puniti con la reclusione militare superiore ai tre anni — sia in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost.

È infatti del tutto irrazionale — e perciò lesivo del principio di uguaglianza — che fatti — quali quelli di truffa (art. 640 c.p.) e truffa militare (art. 234 c.p.m.p.) — ontologicamente uguali e quindi connotabili di eguale gravità, sottostino ad un diverso trattamento, quanto all'applicabilità di misure cautelari: queste, infatti, come detto, sono *de iure condito*, consentite solo per la fattispecie penale comune e non per la «parallela» fattispecie penale militare, i cui elementi costitutivi pure sono i medesimi della norma comune.

Né si intravedono plausibili giustificazioni di tale differenziato trattamento sul piano cautelare, atteso che, anzi, la qualità del soggetto attivo (militare), inserito in una compagine di diretto contatto con il soggetto passivo (altro militare o amministrazione militare) può, in riferimento a talune fattispecie, rendere ancor più concrete e pressanti, rispetto all'ambito comune, le esigenze cautelari (ad esempio, per il pericolo d'inquinamento delle prove).

In riferimento all'art. 112 Cost., è evidente che l'obbligo del p.m. di promuovere l'azione penale, necessariamente comporta la predisposizione di mezzi processuali tali da assistere il potere d'azione accusatoria non solo all'atto del promovimento, ma anche nel suo sviluppo procedimentale e temporale.

Privare il p.m. del potere di richiesta di misure cautelari implica un sostanziale indebolimento dell'azione penale che finisce col non essere più assistita dai mezzi e supporti necessari per un corretto esercizio.

Si rimette pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280 c.p.p. — in parte *de qua* —, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., sospendendo il procedimento di applicazione della misura cautelare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280 c.p.p. — in parte de qua — in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento relativo all'applicazione della misura cautelare e la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone la restituzione degli atti al p.m. per l'ulteriore corso delle indagini.

Padova, addì 2 agosto 1995

Il giudice per l'udienza preliminare: BLOCK

95C1299

N. 696

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Pasquarelli Agostino*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Pasquarelli Agostino, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Pasquarelli Agostino, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 9 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., e 314 del c.p.

In Sassari sino all'11 gennaio 1986.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione difensiva e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la suprema Corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perchè nei confronti di Pasquarelli Agostino la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La norma appare così in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione.

Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati.

In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro.

Ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p., ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.

Sassari, addì 23 giugno 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 697

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Merli Alvaro Giovanni*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Merli Alvaro Giovanni, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Merli Alvaro Giovanni, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 10 dicembre 1992 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale, per rispondere del delitto p.p. dall'art. 216, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 241; del reato di cui agli artt. 81 cpv., del c.p., 1, primo comma, seconda ipotesi, legge n. 516/1982; del reato di cui agli artt. 81 cpv., del c.p., 1, ultimo comma, legge n. 516/1982.

Tutti accertati in Sassari il 28 aprile 1992.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per il nome dell'imputato e la mancanza, in dispositivo, della citazione relativa all'art. 245 disp. att. e trans. c.p.p.

95C1301

N. 698

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Ortu Francesco ed altro*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Ortu Francesco e Sanna Nicola, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Ortu Francesco e Sanna Nicola, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 9 marzo 1995 del presidente, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1, ult. ip. del c.p.

In Ittiri il 28 settembre 1986.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per i nomi degli imputati e la mancanza, in dispositivo, della citazione dell'art. 24 della Costituzione.

95C1302

N. 699

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Pintus Natale ed altri*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Pintus Natale, Manca Salvatore, Abozzi Riccardo Antonio, Deniedda Roberto, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Gli imputati sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 9 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 605 del c.p.

In agro di Castelsardo il 5 giugno 1987.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per i nomi degli imputati e la mancanza, in dispositivo, della citazione dell'art. 24 della Costituzione.

95C1303

N. 700

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Arru Salvatore*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

..Sentito il difensore di Arru Salvatore, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Arru Salvatore è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 9 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui agli artt. 423 e 425, n. 5, del c.p.

In agro di Villanova Monteleone il 23 settembre 1987.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per il nome dell'imputato e la mancanza, in dispositivo, della citazione dell'art. 24 della Costituzione.

95C1304

701

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Faedda Giuseppe Mario*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Faedda Giuseppe Mario, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Faedda Giuseppe Mario, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 7 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 del c.p.

In Sassari dal 1° ottobre 1988 al 2 febbraio 1989.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per il nome dell'imputato e la mancanza, in dispositivo, della citazione dell'art. 24 della Costituzione.

95C1305

N. 702

Ordinanza emessa il 20 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Martiri Antonio ed altri

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Martiri Antonio, Grillo Emilio, Spadaccini Ferdinando, Di Marco Giovanni, Weiss Paolo, Ulgheri Antonio, Martiri Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Gli imputati sono stati tratti all'odierno dibattimento per rispondere:

Martiri Antonio, Grillo, Spadaccini, Di Marco: del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 del c.p., 73, primo comma del d.P.R. n. 309/1990.

In Alghero fino al 26 ottobre 1991;

Weiss, Ulgheri: del delitto di cui agli artt. 81 cpv. del c.p., 73, primo comma del d.P.R. n. 309/1990.

In Porto Torres fino al giorno antecedente e prossimo al Natale 1991;

Martiri Antonio, Martiri Giuseppe, Di Marco Giovanni: del delitto di cui agli artt. 110 e 611 del c.p. In Alghero il 13 novembre 1991.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per i nomi degli imputati e la mancanza, in dispositivo, della citazione dell'art. 24 della Costituzione.

95C1306

N. 703

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Serra Giovanni Angelo*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Serra Giovanni Angelo, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Serra Giovanni Angelo, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 21 gennaio 1995 del presidente per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma, seconda ipotesi, legge 7 agosto 1982, n. 516.

In Sassari 31 maggio 1986.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione difensiva e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si voglia definire l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema Corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso inteso dal p.m., dandosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Serra Giovanni Angelo la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla norma in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

Tanto premesso ed osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati;

rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale;

osservato che la stessa Corte costituzionale esaminando il dettato dell'articolo in oggetto ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro; che ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale; ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, 102 e 134 della Costituzione, 2) della legge 11 marzo 1953, n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p., ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.

Sassari, addì 31 maggio 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1307

N. 704

*Ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Salaris Cosimo ed altri*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Salaris Cosimo, Balduin Leonardo, Satta Dario, Casu Egidio Mario, Porcu Vinicio, Orsini Camillo, Calvia Salvatore, Dettori Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Salaris Cosimo, Balduin Leonardo, Satta Dario, Casu Egidio Mario, Porcu Vinicio, Orsini Camillo, Calvia Salvatore, Dettori Antonio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 7 ottobre 1993 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale, per rispondere il Salaris: del delitto di cui agli artt. 640 cpv. n. 1-61, n. 7 del c.p. In Sassari il 15 marzo 1989; del delitto di cui agli artt. 81 cpv. del c.p. e 4, primo comma, n. 5 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429. In Sassari fino al 14 marzo 1992; della contravvenzione di cui all'art. 1, sesto comma del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429. Accertato in Sassari il 13 marzo 1992.

Tutti: del delitto di cui agli artt. 110 del c.p., 2621 n. 1 del c.c. In Sassari il 28 agosto 1991.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la suprema Corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Salaris Cosimo e più la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La norma appare così in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione.

Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati.

In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro.

Ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.

Sassari, addì 6 giugno 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 705

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Liuzzi Livio ed altro*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Liuzzi Livio e Lecis Vindice, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Liuzzi Livio e Lecis Vindice, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 13 gennaio 1994 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., 595 del c.p., art. 13 della legge n. 47/1948.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 704/1995), salvo che per il nome degli imputati.

95C1309

N. 706

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Caria Luigi Carmelo ed altro*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Caria Luigi Carmelo e Balzani Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Gli imputati sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 26 maggio 1994 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 73, primo e quarto comma, ed 81, 110, 73, primo e quarto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in Alghero il 12 dicembre 1993.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 704/1995), salvo che per il nome degli imputati.

95C1310

N. 707

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Petrone Claudio*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 24, 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Petrone Claudio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Petrone Claudio è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 24 marzo 1994 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 368 del c.p.

In Sassari il 22 giugno 1991 e il 30 gennaio 1992.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 704/1995), salvo che per il nome dell'imputato.

95C1311

N. 708

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Faedda Salvatore*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Faedda Salvatore, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Faedda Salvatore è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale in data 7 luglio 1994, per rispondere del delitto di cui all'art. 368 del c.p.

In Padria il 21 settembre 1992.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che per il nome dell'imputato, in dispositivo, inoltre, non è citato l'art. 24 della Costituzione.

95C1312

N. 709

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pelosi Alfonso

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1) (Cost., artt. 2, 24 e 101).

IL TRIBUNALE MILITARE

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Pelosi Alfonso è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Si è proceduto quindi, ai sensi dell'art. 420.3 c.p.p., a nominare un sostituto d'ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 97.4 c.p.p. e 29 disp. att.

Tutti i professionisti intervenuti hanno dichiarato di astenersi e per ultimo il membro del consiglio dell'Ordine forense delegato dal presidente dell'Ordine.

Il g.i.p. preso atto della descritta situazione solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 420.3, 97 c.p.p., 29 disp. att. in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), in quanto il sistema derivante dall'applicazione di dette norme non consente di assicurare l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato, ritenuta necessaria ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.p. per una valida celebrazione dell'udienza preliminare, né indica i modi per comunque consentirla, per violazione degli artt. 2, 24, 40 e 101 della Costituzione, ed osserva quanto segue.

L'art. 420 c.p.p. al fine di realizzare in termini di effettività, oralità ed immediatezza il contraddittorio, prevede come necessaria la partecipazione all'udienza preliminare del p.m. e del difensore dell'imputato.

La necessità che il difensore sia presente (per evitare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) impone che ove egli non comparea, venga designato ai sensi dell'art. 97.4 un sostituto.

Non essendo stabilito nulla in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, diversamente da quanto avviene per l'imputato, è evidente che si è voluto escludere, a differenza da quanto previsto per il dibattimento, ogni rilievo dell'impedimento del difensore anche se legittimo ed implicante assoluta impossibilità a comparire.

Il congegno previsto dal codice di rito contempla quale strumento per ovviare a tale situazione il meccanismo previsto dall'art. 97.4.

Il giudice quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio non è stato reperito non è comparso o ha abbandonato la difesa, designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile.

All'uopo, per l'individuazione del reperibile soccorre l'art. 29 disp. att. secondo cui l'a.g. ricerca il difensore d'ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3 dello stesso art. 29.

E ancora nel caso di mancanza o di inidoneità della tabella, provvede nell'ambito dell'elenco indicato dal comma 1 sempre dell'art. 29 citato e se anche questo manca o è inidoneo in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

Nessuna altra strada è percorribile nel caso in cui, pur esperiti tutti tali tentativi, non si riesca ad assicurare l'effettività di quella partecipazione che costituisce *conditio sine qua non* per la celebrazione dell'udienza.

Anche perchè la legge 12 giugno 1990, n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero da parte di soggetti che, legati alla p.a. da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, espletino la loro attività in determinati settori di particolare rilievo sociale, non ricomprende, tra i soggetti destinatari della stessa, le persone esercenti un servizio di pubblica necessità difettando in costoro un qualsiasi vincolo organico con l'amministrazione in ragione del quale soltanto si può far dipendere l'assoggettamento agli obblighi stabiliti da dette leggi.

Invero spirito della legge in questione è quello di operare un contemperamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti quali quello di sciopero da una parte e quelli alla vita, alla salute, alla libertà personale ecc. dall'altra, attraverso una regolamentazione del primo che senza costituire soppressione dello stesso consenta comunque la realizzazione dell'attività pubblicistica in settori essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona.

A questa esigenza di contemperamento di posizioni soggettive costituzionalmente garantite e quanto meno di pari dignità e valore, non si può sottrarre il conflitto scaturente dalla necessità di assicurare la salvaguardia del diritto dello Stato e dei cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale ed il diritto della classe forense di astenersi dall'attività professionale.

Che tale diritto possa essere *tout court* definito di sciopero non sembra ci siano seri ostacoli.

Infatti non esiste una norma che definisca lo sciopero ed anche se in origine esso è nato come forma di autotutela dei lavoratori dipendenti in vista di un interesse economico di categoria nondimeno col tempo ha assunto un significato più ampio quale strumento di lotta non solo per finalità immediatamente economiche ma anche di protesta politica volta alla trasformazione sociale. Lo si rileva anche dalla sentenza costituzionale n. 290/1974 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p. precedente lo sciopero a fini non contrattuali «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

E che tanto valga oltre che per il lavoro dipendente anche per quello autonomo lo si evince dalla sentenza costituzionale n. 222/1975 la quale riconosce che «non ogni astensione del lavoro autonomo si configura come serrata che invece costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione».

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incomprensibile ed assolutamente irrazionale che mentre per i pubblici dipendenti, che operano nel settore giustizia, siano previsti numerose limitazioni al diritto di sciopero, dettate dalla necessità di non intaccare diritti dei cittadini per costituzione meritevoli di tutela, altrettanto non si verifichi per coloro che in ragione della loro attività — per i quali il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito, deve ritenersi sussistente, diritto che peraltro per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è riconducibile alla nozione processuale di legittimo impedimento, e che può essere esercitato al di fuori dell'ambito di una qualsiasi legge che lo regoli come prescritto dallo stesso art. 40 della Costituzione — sono comunque soggetti irrinunciabili per la salvaguardia di quei diritti, ma soprattutto ne risulta, ed è quello che in questa sede principalmente interessa, che il sistema ora delineato per cui la legge n. 146/1990, — «che tra le altre cose prevede il dovere, da parte della p.a. e delle imprese erogatrici di servizi di pubblica necessità, di stabilire aliquote di personale tenuto comunque a prestare la propria attività anche durante lo sciopero di categoria, non opera nei confronti della classe forense (con la conseguenza che la finalità perseguita da quella legge venga sistematicamente frustrata e irrimediabilmente compromessa); unitamente alla circostanza che da un lato la presenza del difensore dell'imputato, ex art. 420, è ritenuta necessaria per la valida celebrazione del processo, dall'altro che il meccanismo predisposto dagli art. 420.3, 97.4 c.p.p. 29 disp. att. non consenta di assicurare una effettiva presenza del difensore, si pone indubbiamente in contrasto con le norme della Costituzione: innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, poi con l'art. 24 che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quindi con la norma (101) per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge infine con l'art. 40 che prescrive che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La questione di legittimità costituzionale non appare a questo giudice manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie non potendosi la funzione giurisdizionale esercitarla.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli articoli 420.3 e 97 del c.p.p., 29 disp. att. e art. 1 della legge n. 146/1990 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti servizi di pubblica necessità, in relazione agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 2 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOCCHINI

N. 710

Ordinanza emessa il 31 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Serafini Lucilla contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri.

Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilità di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonché dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilità di partecipazione altresì dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Serafini Lucilla, n. 3524/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani d'Agostino ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Ugo de Carolis n. 64, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e, nei confronti di Benanti Luigia, non costituita; per l'annullamento del decreto 5 luglio 1991, l'art. n. 2006, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha escluso la ricorrente dal concorso per esami e titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, indetto con d.m. 12 aprile 1990, nonché, per quanto di ragione, del d.m. 12 aprile 1990, citato, unitamente ad ogni altro atto presupposto, susseguente e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 31 ottobre 1994 (relatore il Consigliere Evasio Speranza) l'avv. Colnago per la ricorrente e l'avv. dello Stato Giacobbe, presente alle preliminari, per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 ottobre 1991 e depositato il 7 successivo, l'insegnante Serafini Lucilla immessa nel ruolo della scuola elementare dal 1° settembre 1987, con retrodatazione giuridica al 10 settembre 1983, ha impugnato la sua esclusione dal concorso per titoli ed esami a posti di direttore didattico nelle scuole elementari indetto con d.m. 12 aprile 1990, per non avere l'interessata, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

A sostegno del gravame ha dedotto:

I. — Violazione d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Eccesso di potere per errore nei presupposti.

L'esclusione dal concorso in parola sarebbe illegittima in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (17 agosto 1990) l'interessata aveva maturato la prescritta anzianità da computare dall'anno 1983/1984, data di decorrenza giuridica della nomina, e da valutare come effettiva anzianità giuridica.

II. — Violazione art. 57 legge 11 luglio 1980, n. 312 e art. 5 legge 10 maggio 1983, n. 195. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per disparità di trattamento, per manifesta ingiustizia.

In ogni caso, alla ricorrente doveva essere considerato utile al riguardo non già il solo periodo di servizio nella scuola elementare, ma anche quello svolto nei ruoli della scuola materna nei quali è stata nominata con decorrenza 1° settembre 1981.

Invero, non sarebbe necessaria l'appartenenza ai ruoli del tipo e grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo al momento dell'emanazione del bando di concorso richiesta dall'art. 24 d.P.R. n. 417/1974, e, cioè, a seguito di disposizioni legislative sopravvenute: art. 3 legge 10 giugno 1982, n. 349 che, a fini dell'ammissione ai concorsi direttivi

ha equiparato agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro che vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli; art. 5 legge 10 maggio 1983, n. 195 che ha ammesso al concorso a posti di preside nelle scuole secondarie gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo; art. 57, legge n. 312/1980 che ha consentito i passaggi di ruolo oltre che da un ruolo ad altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i passaggi inversi, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 77, d.P.R. n. 417/1974.

Poiché, in base a tali nuove disposizioni, al personale docente di scuola materna è consentito il passaggio nei ruoli della scuola elementare, dovrebbe consentirsi l'ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico nelle scuole elementari anche ai docenti di scuola materna avventi titolo al passaggio nei ruoli della scuola elementare e, ciò, in virtù di una interpretazione estensiva degli artt. 57 legge n. 312/1980 e 5 legge n. 195/1983, che deve ritenersi consentita non riguardando norma eccezionale, essendo la fattispecie all'esame del tutto simile a quella disciplinata dalla legge, considerando in conseguenza modificata la disposizione dell'art. 25 d.P.R. n. 417/1974, secondo cui ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare e direttore di scuola materna sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole.

D'altra parte, la mancata ammissione degli insegnanti di scuola materna ai concorsi direttivi delle scuole elementari, comporta ingiustizia e discriminazione, non avendo ancora il Ministro della pubblica istruzione istituito le direzioni didattiche di scuola materna, senza trascurare la realtà esistente tra i due settori delle scuole in parola, i loro rapporti e l'intreccio di competenze funzionali e l'identità di status giuridico ed economico dei docenti medesimi sotto più profili.

III. — Illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.-l. n. 357/1989, conv. nella legge n. 417/1989 in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Nell'ipotesi in cui non fossero condivisibili le argomentazioni precedentemente esposte, dovrebbe sollevarsi, con riguardo alle norme costituzionali in rubrica, la questione di costituzionalità dell'art. 9 d.-l. n. 357/1989, nella parte in cui prevede in via transitoria, anziché permanente, che ai concorsi a posti di direttore didattico possono partecipare anche i docenti di scuola materna, così come consentito ai docenti che abbiano superato le prove di precedenti concorsi ai siano stati ammessi con riserva e così come consentito dall'art. 20 dello stesso testo legislativo nei confronti dei direttori didattici per i concorsi ispettivi.

Invero, il limitare la possibilità di accesso a posti direttivi della scuola elementare ai soli docenti di scuola materna che hanno partecipato a passati concorsi e non anche a quelli banditi a seguito all'entrata in vigore della legge n. 417/1989, discrimina tra docenti versanti in situazioni giuridiche del tutto identiche, precludendo a personale qualificato di accedere ad una funzione superiore secondo le proprie possibilità e scelte, preclusione contraria ai principi di imparzialità cui deve attenersi l'Amministrazione.

Il Ministero della pubblica istruzione, costituitosi in giudizio, ha opposto la argomentata infondatezza del ricorso (cfr. memoria dep.ta il 19 ottobre 1994).

La ricorrente con memoria depositata il 18 ottobre 1994, ha ulteriormente illustrato le proprie tesi insistendo per l'accoglimento, sottolineando, in particolare, che la recente legge 5 gennaio 1991, n. 24, oltre a stabilire in via generale la partecipazione degli insegnanti di scuola materna ai concorsi direttivi per la scuola elementare, ha previsto una sanatoria ammessi con riserva al concorso direttivo indetto con d.m. 25 marzo 1992, per cui l'unico gruppo di docenti che non hanno beneficiato delle varie sanatorie susseguites nel tempo, né di quella della legge n. 24/1994 — che avrebbe superato, in via legislativa, la presente controversia — sono soltanto i candidati del concorso per cui è causata esclusione per altro priva di ragione logica e giuridica. La ricorrente ha quindi chiesto che la legge n. 24/1994 sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nella parte in cui discrimina gli effetti della sanatoria tra candidati ai concorsi direttivi nella scuola elementare che rivestono «identica posizione giuridica».

DIRITTO

I. Come accennato, la ricorrente, ha denunciato, sotto più profili, la illegittimità della sua esclusione dal concorso indetto con d.m. 12 aprile 1990 disposta dal Ministero della pubblica istruzione per carenza del requisito di cui all'art. 2, lettera B del bando, per non avere l'interessata svolto dopo la nomina nel ruolo un quinquennio di effettivo servizio quale insegnante elementare.

II. Al riguardo occorre ricordare che il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, contenente «norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato», indica con chiarezza i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola materna ed elementare.

L'art. 24 di detto decreto, dopo avere stabilito che i concorsi in questione sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, precisa (secondo comma) che alle dette procedure «possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato».

Il successivo art. 25 — «nomina particolare» per la scuola materna ed elementare — dispone che «ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare, sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole».

Dal combinato disposto delle norme citate si desume che l'anzianità, richiesta ai fini in questione, è solo quella consistente nell'effettiva prestazione del servizio svolto dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, esclusa, quindi, l'anzianità giuridica concernente il servizio non di ruolo eventualmente riconosciuto ex art. 3 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370.

Difatti, secondo un orientamento interpretativo ormai costante, per l'ammissione a concorsi a posti direttivi di cui al secondo comma dell'art. 25 del citato d.P.R. n. 417/1974, occorrono 5 anni di effettivo servizio dalla nomina nel ruolo di appartenenza cui si riferisce il concorso, esclusa la valutazione dell'anzianità pre-ruolo riconosciuta a fini di carriera (cfr. Cons. di Stato VI, 25 novembre 1980, n. 1146; 6 aprile 1982, n. 188; 9 febbraio 1984, n. 58; t.a.f. Lazio III: 14 gennaio 1980, n. 36; 23 maggio 1989, n. 1059; Cons. di Stato II 31 gennaio 1990, n. 1234).

Con riguardo, in particolare, all'art. 25 — dichiarata «norma particolare» dal terzo comma dell'antecedente art. 24 del d.P.R. n. 417/1974 — va osservato che la necessità che gli insegnanti appartengano, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti direttivi della scuola materna e di scuola elementare, alle «rispettive scuole» risponde all'intento del legislatore ordinario di chiamare alla direzione delle scuole medesime, solo quei docenti che, per avere svolto con stabilità la funzione docente nei ruoli del tipo e grado di scuola o istituzione cui si riferisce il posto direttivo, sono considerati, secondo una valutazione dello stesso legislatore che non pare irragionevole, in possesso di una adeguata conoscenza della specifica attività, della struttura organizzativa e delle tematiche peculiari ai singoli tipi e gradi di scuola nel cui ambito dovrà essere esercitata la funzione direttiva.

Nè alla ricorrente può essere riconosciuto utile al riguardo, il servizio prestato nel ruolo della scuola materna, interpretando estensivamente il requisito richiesto dall'art. 25 del d.P.R. n. 417/1974 alla luce dell'art. 3 della legge n. 349/1982 e, segnatamente, delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge n. 312/1980 e 5 della legge n. 195/1983.

Invero, in base alla prima di tali norme che, ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, ha equiparato agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, «coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli», la ricorrente risulta priva e, comunque, non ha dimostrato, di avere «titolo» a detta restituzione, la quale, comunque, riguarderebbe un ruolo di scuola (materna) diverso da quello cui si riferisce il concorso direttivo oggetto di contestazione.

Quanto all'art. 5 della legge n. 195/1983 (che ha consentito la partecipazione ai concorsi a posti di preside anche agli insegnanti laureati aventi titolo al trasferimento o passaggio a cattedra di insegnamento «del tipo di scuola o istituzione cui si riferisce il posto direttivo»), tale norma si è limitata a modificare l'art. 27, primo comma del d.P.R. n. 417/1974, concernente «i concorsi a preside nelle scuole secondarie di secondo grado» norma quest'ultima che, in quanto definita «particolare» dall'u.c. dell'antecedente art. 24, non può evidentemente trovare applicazione oltre i casi e le materie espressamente contemplati e, ciò, nè in via analogica, risultando i requisiti di ammissione ai concorsi direttivi della scuola elementare completamente disciplinati dalla norma generale di cui all'art. 25 e dalla norma particolare di cui al successivo art. 24 del citato d.P.R. n. 417/1974, nè in via estensiva, dovendo ritenersi contraria alla volontà del legislatore di derogare ai precisi requisiti fissati per la partecipazione al tipo di concorso di cui si tratta.

Il fatto che l'art. 57 della legge n. 312/1980 abbia consentito anche il passaggio da un ruolo ad altro inferiore, negli stessi termini in cui sono consentiti i passaggi inversi già contemplati dall'art. 77 del d.P.R. n. 417/1974, fermi restando i requisiti ivi previsti, neppure può giovare alla ricorrente, considerando da un lato, che l'interessata al momento dell'esclusione dal concorso faceva parte del ruolo elementare e non aveva maturato, dopo la nomina nel ruolo stesso, il prescritto quinquennio di effettivo servizio in tale tipo di scuola; nè può giovare, in ipotesi, il passaggio inverso, atteso che il concorso da cui è stata esclusa l'interessata non riguarda posti direttivi della scuola materna e, dall'altro, che al caso di specie, non è applicabile, per le ragioni esposte, l'art. 5 della legge n. 195/1983.

Neppure pare configurabile alcuna disparità di trattamento tra docenti di scuola materna e docenti di scuola elementare, in relazione alla asserita «unicità» della funzione docente o della identità di stato giuridico ed economico del detto personale. Difatti, può convenirsi, che la funzione docente, sul piano concettuale astratto, costituisce un *quid* non differenziabile, peraltro essa, in concreto, presenta caratterizzazioni peculiari, attesa la diversità — del resto riconosciuta dalla stessa ricorrente — ravvisabile nei diversi soggetti cui la funzione stessa è rivolta (essendone destinatari nella scuola materna alunni in età prescolare), nei diversi programmi, e nella relativa organizzazione scolastica; a ciò si aggiunga che i livelli retributivi non incidono sul riparto delle funzioni del personale docente e che, pertanto, è irrilevante che gli insegnanti di scuola materna siano collocati nella stessa qualifica funzionale degli insegnanti elementari (t.a.r. Lazio III, 11 marzo 1988, n. 90); allo stesso modo, la funzione di collaboratore vicario di direttore didattico che può essere assunta dall'insegnante materna ex art. 4, lett. g) del d.P.R. n. 417/1974, non appare significativa ai fini di una parificazione, ai fini di cui trattasi, tra le due categorie di insegnanti che non sussiste, anche perché può essere affidata a docente non laureato (cfr. t.a.r. Puglia — Lecce 3 marzo 1988, n. 111).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto sulla base della vigente disciplina legislativa in tema di requisiti di partecipazione ai concorsi direttivi della scuola elementare.

II. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non ha previsto «in via permanente», ma solo in sanatoria, che ai concorsi di direttore didattico possono partecipare anche i docenti di scuola materna così come è stato consentito ai docenti che hanno partecipato a concorsi precedentemente indetti i cui candidati avevano superato le relative prove cui erano stati ammessi con riserva, sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, si appalesa sicuramente rilevante ma, a giudizio del collegio, non fondata.

La norma censurata dispone testualmente che «i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva, hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo e grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso». Secondo la ricorrente la norma in parola limitando la sanatoria da essa prevista in favore dei docenti di scuola materna che avevano partecipato a concorsi direttivi di scuola elementare precedenti all'entrata in vigore della legge n. 417/1989, avrebbe perpetuato una grave discriminazione a carico dei docenti di scuola materna che (come la ricorrente) hanno partecipato ad analoghi concorsi indetti però successivamente all'emanazione della legge stessa, pur trovandosi gli uni e gli altri in identica situazione.

Le anzidette deduzioni, oltre che inammissibili, si appalesano infondate.

Difatti, sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che la scelta tra la riconsiderazione di pregresse situazioni concorsuali (ai fini della sanatoria) e la prefigurazione, per il futuro, di determinati requisiti di partecipazione ai concorsi direttivi, rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore (ordinario), in quanto, diversamente opinando, verrebbe negata in radice la stessa discrezionalità della funzione legislativa.

Sotto il secondo profilo, va osservata che, con l'art. 9 del d.l. n. 357/1989, il legislatore ha scelto la via della sanatoria e che questa all'evidenza, non poteva riguardare che situazioni concorsuali già in atto e non successive, eppure ipotizzabili in quel momento, come il concorso cui ha partecipato la ricorrente, il quale, alla data di entrata in vigore della legge in discorso, non era stato ancora indetto.

In conseguenza deve escludersi l'asserito sospetto di incostituzionalità dell'art. 9, primo comma, del d.l. n. 357/1989 e, ciò, anche a volere trascurare che la sanatoria, ivi prevista, è disposta in favore di candidati ammessi con riserva, «purché in possesso dei predetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge» condizione sicuramente non invocabile dalla ricorrente non avendo, a quella data, maturato il prescritto quinquennio di servizio nella scuola elementare.

III. — Questione di costituzionalità, come accennato, è stata sollevata dalla ricorrente anche a carico della legge 5 gennaio 1994, n. 24 sopravvenuta in corso di giudizio, la quale ha previsto (art. 3) che gli insegnanti di scuola materna possono partecipare ai concorsi direttivi per la scuola elementare, nonché ha disposto una sanatoria per i candidati ammessi con riserva all'ultimo concorso indetto con d.m. 25 marzo 1992 (cioè per i candidati che avevano servizio nella scuola materna).

Secondo la ricorrente la norma avrebbe ingiustificamente trascurato proprio i candidati del precedente concorso direttivo indetto con d.m. 12 aprile 1990, cui ha partecipato la ricorrente. Ora, considerato che i candidati ammessi con riserva a concorsi direttivi precedenti a quello della ricorrente sono stati sistemati in ruolo (ex art. 9, primo comma, del

d.-l. n. 357/1989) e che, parimenti, sono stati collocati in ruolo i candidati dell'ultimo concorso direttivo (ex legge n. 24/1994), mentre sono rimasti esclusi da analoga sistemazione i soli candidati del concorso intermedio (d.m. 12 aprile 1990), tale diverso trattamento non sembrerebbe giustificabile sul piano logico e giuridico.

Al riguardo ritenè il Collegio che la questione di legittimità sottoposta sia rilevante e non manifestamente infondata. In effetti, la legge n. 24/1994 nella parte in cui prevede la sanatoria per i candidati dell'ultimo concorso direttivo per la scuola elementare, ma non anche per i candidati del concorso cui ha partecipato la ricorrente e, in ciò, va individuata la rilevanza della questione stessa — non pare rispondente a criteri di ragionevolezza, nè di imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Difatti, una volta che il legislatore si è determinato nel senso di operare una sanatoria di pregresse situazioni concorsuali che, per quanto esposto, non avevano potuto beneficiare della precedente sanatoria prevista dall'art. 9, primo comma, legge n. 417/1989, in quanto verificatisi in un momento successivo all'entrata in vigore di questa legge, riesce difficile individuare la *ratio* e la razionalità di una scelta (ex art. 3 legge n. 24/1994), che limita la sanatoria al solo concorso direttivo indetto con d.m. 25 marzo 1992, ignorando, come se non esistesse, la situazione dei candidati del concorso direttivo indetto con d.m. 12 aprile 1990.

Tale scelta può spiegarsi con una falsa rappresentazione della realtà attinente a precedenti concorsi direttivi oppure con un errore da parte del legislatore e non con l'effettiva volontà dello stesso di non voler sanare la posizione dei candidati del concorso oggetto della presente vertenza.

La Sezione non ignora il carattere di specialità delle norme di sanatoria e che il loro dettame è rimesso alla discrezionalità del legislatore, anche per quanto concerne la fissazione di sbarramenti temporali circa il possesso dei requisiti e che il fluire del tempo costituisce elemento di diversificazione di posizioni poste a raffronto, intervenute in tempi diversi.

Peraltro non sembra al Collegio che tali principi riescano a giustificare la limitazione contenuta nell'art. 3 della legge in parola, attesochè, una volta che il legislatore si è determinato a riconsiderare pregresse situazioni concorsuali di candidati ammessi con riserva a concorsi direttivi per la scuola elementare, non trova alcuna spiegazione logica l'escludere dalla sanatoria candidati di concorsi pure precedenti versanti nella stessa situazione. Ed, infatti, l'art. 3 della legge n. 24/1994 — stabilendo (primo comma) che «gli insegnanti di scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare» e che (secondo comma) «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 marzo 1992» — pone come condizione essenziale per beneficiare della sanatoria *de qua* «l'ammissione con riserva al concorso». Ora tale condizione può essere fatta valere anche dalla ricorrente che ha superato le prove del concorso indetto con d.m. p.i. 12 aprile 1990 cui era stata ammessa con riserva e che, alla data di entrata in vigore della legge in discorso, e anche in possesso del prescritto requisito di servizio (quinquennio di servizio nella scuola materna in cui aveva conseguito la nomina in ruolo nell'a.s. 1981/1982).

Per le considerazioni suesposte, il Collegio ritiene non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 e ne rimette l'esame alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-bis, pronunciando sul ricorso in epigrafe, sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 1994.

Il presidente: MONTICELLI

Il consigliere estensore: SPERANZA

N. 711

Ordinanza emessa il 31 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rollo Daniela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra.

Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilità di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonché dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilità di partecipazione altresì dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparità di trattamento di situazione omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Rollo Daniela, n. 3525/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani d'Agostino ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Ugo de Carolis n. 64, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e, nei confronti di Benanti Luigia, non costituita; per l'annullamento del decreto 5 luglio 1991, l'art. n. 2005, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha escluso la ricorrente dal concorso per esami e titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, indetto con d.m. 12 aprile 1990, nonché, per quanto di ragione, del d.m. 12 aprile 1990, citato, unitamente ad ogni altro atto presupposto, susseguente e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 710/1995).

95C1318

N. 712

Ordinanza emessa il 31 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Treggiari Emanuela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra.

Istruzione pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale direttivo nella scuola elementare - Previsione della possibilità di partecipazione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti nonché dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto con d.m. pubblica istruzione 23 marzo 1992 - Mancata previsione della possibilità di partecipazione altresì dei candidati ammessi con riserva al precedente concorso bandito con d.m. 12 aprile 1990 - Disparità di trattamento di situazione omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 5 gennaio 1994, n. 24, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Treggiari Emanuela, n. 3700/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani d'Agostino ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Ugo de Carolis n. 64, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e, nei confronti di Benanti Luigia, non costituita; per l'annullamento del decreto 5 luglio 1991, l'art. n. 2008, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha escluso la ricorrente dal concorso per esami e titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, indetto con d.m. 12 aprile 1990, nonché, per quanto di ragione, del d.m. 12 aprile 1990, citato, unitamente ad ogni altro atto presupposto, susseguente e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 710/1995).

99C1319

N. 713

Ordinanza emessa il 22 luglio 1995 dal tribunale di Alessandria sull'istanza proposta da Gatti Elio, curatore del fallimento di Picariello Paolo

Fallimento - Curatore fallimentare - Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e assenza di una pronuncia in ordine alla responsabilità del creditore - Compenso - Omessa previsione che sia posto a carico dell'erario - Lesione della tutela del lavoro - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 302/1985.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

(Cost., artt. 3, 35 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza: letta la domanda presentata il 17 giugno 1995 dal curatore del fallimento Picariello;

Considerato che con separato decreto sono state decise le questioni relative alla possibilità di liquidare il compenso del curatore, all'individuazione del soggetto obbligato all'adempimento per le spese della procedura, nonché alla destinazione del denaro residuo sul libretto aperto dal curatore;

Considerato che il fallimento del signor Paolo Picariello è stato revocato con sentenza di questo tribunale in data 30 settembre 1994, che ha disatteso la domanda dell'opponente per la condanna del credito istante ai sensi dell'art. 21, terzo comma, legge fallimentare;

Considerato poi che il giudice dell'opposizione ha statuito in punto spese del giudizio, condannando il signor Guido Casagrande, creditore istante e la curatela del fallimento al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dal Picariello, compensando nel resto gli oneri del giudizio;

Considerato pertanto che è necessario decidere in ordine al soggetto obbligato al pagamento delle spese legali tutte facenti carico alla curatela per la causa di opposizione, e per quelle relativa alla causa sostenuta nei confronti del signor Massimo Drosera.

Si tratta della questione relativa alla possibilità di accollare all'erario le spese di un fallimento, che fu dichiarato indebitamente, stando ad una sentenza ormai in giudicato.

Il problema è sorto, dopo che il d.l.c.p.s. 23 agosto 1946 n. 153 abrogò il ruolo ed il fondo speciale previsti dalla legge 10 luglio 1930 n. 995.

La Corte costituzionale per parte sua dichiarò l'incostituzionalità (sent. 6 marzo 1975 n. 46) della norma dettata dall'art. 21 legge fallimentare, nella parte in cui ammetteva che potessero far carico al debitore le spese sostenute per la procedura ed il compenso del curatore, dopo il vittorioso esperimento dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento.

La cassazione notò in seguito (sentenza 25 settembre 1978 n. 4276) che il problema non era stato risolto dalla sentenza della Corte costituzionale, poiché restava esclusa da ogni previsione l'ipotesi oggi in esame.

Si tratta del caso in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione non ha pronunciato in ordine alla responsabilità processuale del creditore.

Più recentemente la corte di cassazione ha seguito un orientamento che prevede quasi sempre la condanna del creditore, in caso di accoglimento dell'opposizione (ad es. sent. 9 aprile 1984 n. 2266), ritenendosi che l'indebita presentazione di un'istanza costituisca di per sé una circostanza rilevante ai sensi degli artt. 21, legge fall. o 96 c.p.c.

Questo non è il caso di specie, posto che il creditore istante è stato ritenuto obbligato al pagamento solo di una parte delle spese del giudizio di opposizione che sono state sostenute dal signor Picariello.

Si deve pertanto stabilire chi sia tenuto al pagamento delle spese tutte sopra indicate, posto che non è possibile accollarle al signor Picariello in forza della citata pronuncia della Corte costituzionale.

Le ricordate norme di legge abrogatrici di precedenti disposizioni impediscono poi di applicare l'art. 91 legge fall., facendo gravare sull'erario dello Stato le spese di cui si tratta.

Tale asserzione si pone in consapevole contrasto con talune pronunzie di merito (ad es. Trib. Catania, 26 gennaio 1989, in dir. fall. 1989, II, 1203 segg. Ma si veda anche la più risalente Cass. 27 novembre 1979 n. 6204), che hanno considerato possibile l'applicazione in via analogica del disposto dell'art. 91 legge fall., al fine di ricomprendere gli oneri di cui si tratta nell'ambito delle spese che l'erario sostiene in caso di revoca del fallimento.

Sembra invece che la norma in esame contenga una previsione assai più ristretta, come la dottrina ha rilevato più volte.

L'art. 91 legge fall. regola il caso in cui non vi sia denaro liquido nella disponibilità della curatela, per cui un preminente interesse pubblico impone l'anticipazione delle somme da parte dell'erario.

Non è ben chiaro se la formulazione «atti richiesti dalla legge» che compare nella norma in esame si riferisca solo agli atti interni alla procedura, oppure anche a quelli ritenuti necessari dagli organi del fallimento.

La dottrina si è da tempo espressa per l'interpretazione restrittiva adducendo penetranti argomenti, non ostante alcune pronunzie giurisprudenziali in senso contrario.

Quanto poi alle «spese giudiziali» è controverso se possano essere ricompresi in tale ambito gli onorari od i compensi di qualsiasi specie.

L'opinione negativa si basa sulla analogia istituibile con le norme sul gratuito patrocinio, che non sono tuttavia in grado di disciplinare delle situazioni simili a quella in esame.

Le decisioni sopra citate che divergono dalla tesi dottrinarina non sembrano condivisibili perché tendono a far ritenere normale quello che la legge sembra invece considerare eccezionale.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha esaminato sotto altri profili l'utilità anche economica per l'ordinamento di procedere a dichiarazioni di fallimento, in ipotesi in cui si può fondatamente prevedere che l'esito della macchinosa attività non sortirà alcuna utilità per i creditori.

La Corte si è più volte soffermata (nel caso del piccolo imprenditore, dell'artigiano, della piccola società artigiana e, facendo un parziale passo in senso opposto, nel caso della piccola società commerciale) a valutare l'economicità per l'ordinamento dell'apertura di fallimenti, che si può ben prevedere destinati a produrre solo dei costi per la collettività.

Questo genere di argomentazioni va condiviso, posto che il principio desumibile dall'art. 97 della Costituzione impone anche al giudice, per quanto di sua competenza, di valutare se l'interesse pubblico sotteso ad una determinata fattispecie sia di tale pregnanza da giustificare un diretto sacrificio per l'erario.

La lettura che va data all'art. 91 legge fall. si conforma a questi principi, per quel che il giudice può determinare nell'ambito della sua cognizione.

In tale ottica il caso di specie appare irrisolvibile, atteso lo stato della legislazione vigente.

Gli oneri che il (revocato) fallimento deve sostenere sono relativi alle prestazioni rese da professionisti che hanno lavorato a favore della massa, oppure per conto di soggetti che hanno esperito una vittoriosa azione nel corso di liti in cui il fallimento era parte.

Ad ogni buon conto non può essere dubbio che alla procedura devono far carico le spese di cui alle domande rivolte al curatore dagli avv.ti Marco Ferrari ed Alberto Raiteri di Alessandria, nonché dall'avv. Federico Gavino di Genova.

I titoli di cui alle obbligazioni vantate dai citati professionisti sono incontestati od incontestabili dalla massa.

Tali poste non possono essere considerate alla stregua dei criteri adottati dalla Corte costituzionale 19 novembre 1985 n. 302 a proposito della qualificazione giuridica del compenso del curatore.

La domanda del curatore rag. Elio Gatti sottopone alla valutazione del giudice delle prestazioni di servizio che non hanno nulla di onorario, e che vanno pertanto retribuite come accade in tutti i casi in cui un soggetto presta a favore di altri una qualsivoglia attività lavorativa.

Il legislatore stesso ha voluto considerare il diritto dei liberi professionisti ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni, anche a fronte di fallimenti (art. 2751-bis n. 2 c.c.), per cui non è istituibile il raffronto tra l'attività del curatore e quella del professionista che vanta ragioni di credito verso la massa, in forza di sentenze passate in giudicato o di pretrazioni effettivamente richieste e svolte.

La norma che impedisce la liquidazione delle richieste di cui alla domanda del rag. Gatti è pertanto l'art. 91, legge fall., nella interpretazione che se ne è data in precedenza, ormai non più integrabile sistematicamente con le disposizioni dell'abrogata legge 1930 n. 995.

La questione è rilevante, perché nel descritto contesto legislativo non è possibile decidere sull'istanza del curatore, se non in senso negativo.

La reiezione della domanda dei professionisti che vantano legittime ragioni creditorie nei confronti del fallimento appare tuttavia in contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

Sussiste infatti un'evidente disparità di trattamento di situazioni per altro equiparabili, se si ha riguardo al professionista che fornisce prestazioni ad un fallimento capiente, rispetto a quel che si profila per i nominati avvocati.

Ne consegue una ingiustificata minore tutela per un'attività lavorativa, ancorché autonoma, che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto meritevole della tutela (per esempio nel noto caso dell'Ilor) che la Costituzione riconosce al lavoro.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 91, legge fall., in relazione agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione;

Sospende la decisione in ordine alla domanda del curatore fallimentare e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione delle questioni poste in motivazione;

Manda alla cancelleria perché notifici la presente ordinanza al curatore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il cancelliere comunicherà il presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 25 luglio 1995

Il presidente: SOAVE

N. 714

Ordinanza emessa il 26 luglio 1995 dal pretore di Bari
nel procedimento civile vertente tra s.p.a. La Lucente e I.I.N.P.S.

Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno - Previsione, a favore di aziende industriali ed artigiane di uno sgravio contributivo ulteriore del dieci per cento delle retribuzioni pagate al personale assunto a decorrere dal 30 settembre 1968 e fino al 31 dicembre 1970 e del venti per cento delle retribuzioni per il personale assunto dal 1° gennaio 1971 - Estensione di detto beneficio, da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione anche alle imprese costituite successivamente alle date del 30 settembre 1968 e del 31 dicembre 1970 - Conseguenza ingiustificato trattamento di privilegio per le imprese di nuova costituzione in considerazione del mancato raffronto tra situazione occupazionale precedente e successiva così come richiesto per le imprese già costituite alle date di riferimento - Incidenza sul principio della libertà di impresa.

(Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, quarto comma; legge 4 agosto 1971, n. 589).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva:

Oggetto della presente controversia non può essere considerata la richiesta di concessione degli sgravi degli oneri sociali diseguiti dall'art. 18, sesto comma della legge n. 1089/1968 e dalla legge n. 589/1971. È pacifico, infatti, che il diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari, riconosciuto da questo pretore con sentenza n. 3539/1987, non può più essere riproposto atteso che il tribunale di Bari, con sentenza n. 737/1988 aveva dichiarato infondata la richiesta, negando che la società ricorrente potesse essere considerata un nuovo soggetto giuridico, con conseguente possibilità di invocare l'applicazione dei benefici innanzi specificati.

Tutto ciò non toglie che possa valutarsi, così come richiesto sia pure in via subordinata dalla società ricorrente, la legittimità costituzionale della normativa, esame che venne ritenuto implicitamente superfluo nel precedente giudizio, in considerazione dell'interpretazione fornita da questo giudicante in ordine alla pretesa vantata.

Come è stato sottolineato in ricorso, la normativa relativa agli sgravi incentivanti, aggiuntivo e supplementare, appare ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di imprese esercitanti la medesima attività e poste nello stesso territorio, differenza che è collegata al fatto della loro costituzione in epoca precedente o successiva alle date di riferimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha esteso, infatti, l'applicazione degli sgravi incentivanti non soltanto in favore delle imprese già in essere rispettivamente alle date del 30 settembre 1968 e del 31 dicembre 1970, ma lo ha esteso anche a quelle imprese costituite successivamente. Si deve ricordare, in proposito, che il Supremo Collegio ha esplicitamente affermato che «il sistema di interventi della legge n. 1089/1968 non fa alcuna distinzione tra imprese vecchie, nuove o ricostituite, poiché era ovvio che qualsiasi discriminazione o differenziazione di interventi, con eventuali effetti sperequativi, avrebbe alterato, addirittura per *factum principis*, regole economiche fondamentali in un regime di libera economia e di libera concorrenza, quale è quello in cui la nostra Costituzione ha chiamato gli imprenditori ad operare» (Cass. 20 dicembre 1980, n. 6580).

Si deve sottolineare, altresì, che l'intervento in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, sorte inizialmente con la natura di intervento congiunturale, si è trasformata nel tempo in un intervento di natura strutturale, avente per oggetto sia l'incremento dell'occupazione sia il contenimento del costo del lavoro, così come evidenziato dalla dottrina citata dalla ricorrente. Inquadrate in tale ottica la normativa in esame, rivisitata ad oltre 25 anni dall'emanazione della legge n. 1089/1968 mostra le lacune e le ingiustizie che scaturirebbero dall'applicazione dei principi fatti propri dal Tribunale di Bari nella sentenza innanzi richiamata. Se si tiene presente che le aziende costituite in epoca precedente ai termini di riferimento hanno avuto la necessità di rinnovare il proprio personale a seguito dei pensionamenti, dimissioni, trasferimenti, morti di dipendenti, ecc., appare evidente che la concessione dei benefici degli sgravi incentivanti in favore delle imprese costituite successivamente appare un privilegio ingiusto, in considerazione del mancato confronto tra la situazione occupazionale precedente o successiva, così come richiesto per le imprese già costituite alle date di riferimento. Tale interpretazione appare rafforzata dal decreto ministeriale 5 agosto 1984, che prevede a decorrere dal 1° luglio 1984, uno sgravio con percentuale unificata per tutte le aziende destinatarie, senza operare alcuna distinzione tra imprese nuove e vecchie.

Sulla base delle considerazioni che precedono appare evidente la violazione dei principi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 41 della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza e della libertà di impresa. Appare evidente, infine, la rilevanza della decisione del presente giudizio, che non potrebbe essere deciso senza la risoluzione della questione incidentale di legittimità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma della legge n. 1089/1968 e della legge n. 589/1971, per contrasto con gli artt. 3 capoverso e dell'art. 41 della Costituzione.;

Sospende il presente giudizio ed ordina che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale assieme agli adempimenti in appresso indicati:

notificazione a cura della cancelleria della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bari, addì 26 luglio 1995

Il pretore: DE PEPPO

99C1321

N. 715

Ordinanza emessa il 13 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Grasso Umberto

Processo penale - Procedimento per reato di associazione per delinquere costituita da tre soggetti - Sopravvenuta separazione del processo per uno degli associati - Lamentata omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che, avendo già giudicato in precedente udienza i due correi, tenendo conto della partecipazione del terzo, debba pronunciarsi nei confronti di quest'ultimo per il medesimo addebito - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Considerato che il giudice delle leggi, con sentenza n. 142/1992, ha statuito che la disciplina della incompatibilità, volta ad assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto;

Considerato, altresì, che quel giudice con sentenza n. 186/1992 ha affermato il principio che l'identità dell'oggetto del giudizio non è ravvisabile nell'ipotesi del concorso di persona nel medesimo reato, perché alla comunanza della imputazione ha necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro;

Considerato, infine che la Corte di cassazione, con sentenza del 2 dicembre 1992, ha sottolineato che «il giudizio eventualmente espresso sul conto di uno dei coimputati di partecipazione ad associazione per delinquere, essendo fondato sulla specifica e personale valutazione del contributo da lui dato al sodalizio criminoso, non può influenzare quello pertinente ad altro imputato, neppure sotto l'aspetto di una già verificata sussistenza oggettiva dell'associazione, che intanto potrebbe refluire in danno del soggetto giudicando in quanto fosse preventivamente appurato il suo vincolo partecipativo, e di natura tale da rendere palese anche nei suoi riguardi l'accertamento dell'esistenza dell'associazione»;

Considerato che questo Collegio, con sentenza dibattimentale del 20 febbraio 1995, ha condannato gli imputati Giovanni Giovanni e Pifani Alvaro per i reati di associazione per delinquere e di concussione continuata, previa separazione del processo attuata in precedente udienza nei confronti del coimputato Grasso Umberto, la cui condotta criminosa è oggi sottoposta a giudizio dello stesso Collegio;

Rilevato che l'ipotesi di associazione per delinquere contestata si riferisce a tre soli soggetti (Giovannini - Pifani - Grasso), due dei quali — come si è detto — già condannati per tale reato, la cui sussistenza in fatto e in diritto ha necessariamente ed imprescindibilmente tenuto conto della partecipazione del Grasso al *pactum sceleris*;

Ritenuto che la situazione processuale venutasi a creare non integri l'ipotesi di cui alla lett. h) dell'art. 36 c.p.p., atteso che le «gravi ragioni di convenienza» non si riferiscono a situazioni processuali, in quanto queste devono essere previste in modo esaustivo nelle norme sulla incompatibilità, con ciò condividendosi appieno le motivazioni espresse nell'ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal pretore di Padova, per le quali «non può essere lasciato alla discrezionalità del singolo magistrato la autovalutazione della propria capacità professionale di non lasciarsi influenzare da giudizi già espressi ritualmente, e questo per la necessità di salvaguardare il principio del giudice naturale».

Ritenuto, infatti, che le ragioni di convenienza attengano a quelle «situazioni personali» che vanno ad aggiungersi a quelle elencate nella norma di cui all'art. 36 c.p.p., emergendo dalla stessa collocazione della ipotesi *sub h* l'intento del legislatore di porre una norma di chiusura idonea a comprendere i tanti casi di situazioni personali non ipotizzabili in via preventiva né tassativamente elencabili;

Ritenuto, conseguentemente, che nella situazione in esame si profili un'incompatibilità di carattere processuale, trattandosi del giudice che, dopo aver statuito sulla sussistenza di un consorzio illecito, individuando i tre componenti dello stesso e condannando due di essi, viene chiamato a giudicare il terzo componente, di cui in concreto si è già esaminata la condotta e anticipato il giudizio: ciò perché, nella fattispecie concreta, non è in esame la condotta di un gruppo consortile numeroso, del quale alcuni potrebbero non fare parte, anche se per altri è in atto la pronuncia di condanna, sibbene la condotta del terzo componente, la cui partecipazione al sodalizio illecito di cui all'art. 416 c.p. è necessaria e della cui sussistenza questo Collegio ha già dato atto coinvolgendo in via anticipata anche l'imputato Grasso;

Ritenuto che, per le susposte ragioni, il Collegio ritiene di dover sollevare di ufficio la questione, non manifestamente infondata, di legittimità dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità il caso in cui lo stesso giudice che ha pronunciato condanna per il delitto di associazione per delinquere nei confronti di due imputati, sia chiamato a pronunciarsi nei confronti del terzo ed ultimo componente dell'associazione per il medesimo addebito, talché siffatta situazione normativa si presenta contrastante sia con il principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili, in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni, sia con il diritto di difesa;

Che la questione è rilevante nel presente giudizio perché, in caso di accoglimento, questo Collegio non potrebbe procedere alla nuova trattazione dibattimentale del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna per un reato necessariamente plurisoggettivo ed è chiamato a giudicare per tale addebito altro concorrente la cui partecipazione, necessaria per la sussistenza del reato, sia stata incidentalmente esaminata e ritenuta nel primo giudizio;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la notifica del provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 13 marzo 1995.

Il presidente: MAFFUCCINI

N. 716

Ordinanza emessa il 13 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Nibaldi Marcella

Processo penale - Procedimento per reato di associazione per delinquere costituita da tre soggetti - Sopravvenuta separazione del processo per uno degli associati - Lamentata omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che, avendo già giudicato in precedente udienza i due correi, tenendo conto della partecipazione del terzo, debba pronunciarsi nei confronti di quest'ultimo per il medesimo addebito - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Considerato che il giudice delle leggi, con sentenza n. 142/1992, ha statuito che la disciplina della incompatibilità, volta ad assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 715/1995).

9C1322

N. 717

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di De Matteis Antonio

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101).

IL TRIBUNALE MILITARE

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di De Matteis Antonio è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'Assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Si è proceduto quindi, ai sensi dell'art. 420.3 c.p.p., a nominare un sostituto d'ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 97.4 c.p.p. e 29 disp. att.

Tutti i professionisti intervenuti hanno dichiarato di astenersi e per ultimo il membro del consiglio dell'Ordine forense delegato dal presidente dell'Ordine.

Il g.i.p. preso atto della descritta situazione solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 420.3, 97 c.p.p., 29 disp. att. in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), in quanto il sistema derivante dall'applicazione di dette norme non consente di assicurare l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato, ritenuta necessaria ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.p. per una valida celebrazione dell'udienza preliminare, né indica i modi per comunque consentirla, per violazione degli artt. 2, 24, 40 e 101 della Costituzione, ed osserva quanto segue.

L'art. 420 c.p.p. al fine di realizzare in termini di effettività, oralità ed immediatezza il contraddittorio, prevede come necessaria la partecipazione all'udienza preliminare del p.m. e del difensore dell'imputate.

La necessità che il difensore sia presente (per evitare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) impone che ove egli non compaia, venga designato ai sensi dell'art. 97.4 un sostituto.

Non essendo stabilito nulla in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, diversamente da quanto avviene per l'imputato, è evidente che si è voluto escludere, a differenza da quanto previsto per il dibattimento, ogni rilievo dell'impedimento del difensore anche se legittimo ed implicate assoluta impossibilità a comparire.

Il congegno previsto dal codice di rito contempla quale strumento per ovviare a tale situazione il meccanismo previsto dall'art. 97.4.

Il giudice quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio non è stato reperito non è comparso o ha abbandonato la difesa, designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile.

All'uopo, per l'individuazione del reperibile soccorre l'art. 29 disp. att. secondo cui l'a.g. ricerca il difensore d'ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3 dello stesso art. 29.

E ancora nel caso di mancanza o di inidoneità della tabella, provvede nell'ambito dell'elenco indicato dal comma 1 sempre dell'art. 29 citato e se anche questo manca o è inidoneo in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

Nessuna altra strada è percorribile nel caso in cui, pur esperiti tutti tali tentativi, non si riesca ad assicurare l'effettività di quella partecipazione che costituisce *conditio sine qua non* per la celebrazione dell'udienza.

Anche perchè la legge 12 giugno 1990, n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero da parte di soggetti che, legati alla p.a. da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, espletino la loro attività in determinati settori di particolare rilievo sociale, non ricomprende, tra i soggetti destinatari della stessa, le persone esercenti un servizio di pubblica necessità, difettando in costoro un qualsiasi vincolo organico con l'amministrazione in ragione del quale soltanto si può far dipendere l'assoggettamento agli obblighi stabiliti da dette leggi.

Invero spirito della legge in questione è quello di operare un contemperamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti quali quello di sciopero da una parte e quelli alla vita, alla salute, alla libertà personale ecc. dall'altra, attraverso una regolamentazione del primo che senza costituire soppressione dello stesso consenta comunque la realizzazione dell'attività pubblicistica in settori essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona.

A questa esigenza di contemperamento di posizioni soggettive costituzionalmente garantite e quanto meno di pari dignità e valore, non si può sottrarre il conflitto scaturente dalla necessità di assicurare la salvaguardia del diritto dello Stato e dei cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale ed il diritto della classe forense di astenersi dall'attività professionale.

Che tale diritto possa essere *tout court* definito di sciopero non sembra ci siano seri ostacoli.

Infatti non esiste una norma che definisca lo sciopero ed anche se in origine esso è nato come forma di autotutela dei lavoratori dipendenti in vista di un interesse economico di categoria nondimeno col tempo ha assunto un significato più ampio quale strumento di lotta non solo per finalità immediatamente economiche ma anche di protesta politica volta alla trasformazione sociale. Lo si rileva anche dalla sentenza costituzionale n. 290/1974 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p. prevedente lo sciopero a fini non contrattuali «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

E che tanto valga oltre che per il lavoro dipendente anche per quello autonomo lo si evince dalla sentenza costituzionale n. 222/1975 la quale riconosce che «non ogni astensione del lavoro autonomo si configura come serrata e che invece costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione».

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incomprensibile ed assolutamente irrazionale che mentre per i pubblici dipendenti, che operano nel settore giustizia, siano previsti numerose limitazioni al diritto di sciopero, dettate dalla necessità di non intaccare diritti dei cittadini per costituzione meritevoli di tutela, altrettanto non si verifichi per coloro che in ragione della loro attività — per i quali il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito,

deve ritenersi sussistente, diritto che peraltro per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è riconducibile alla nozione processuale di legittimo impedimento, e che può essere esercitato al di fuori dell'ambito di una qualsiasi legge che lo regoli come prescritto dallo stesso art. 40 della Costituzione — sono comunque soggetti irrinunciabili per la salvaguardia di quei diritti, ma soprattutto ne risulta, ed è quello che in questa sede principalmente interessa, che il sistema ora delineato per cui la legge n. 146/1990, — «che tra le altre cose prevede il dovere, da parte della p.a. e delle imprese erogatrici di servizi di pubblica necessità, di stabilire aliquote di personale tenuto comunque a prestare la propria attività anche durante lo sciopero di categoria, non opera nei confronti della classe forense (con la conseguenza che la finalità perseguita da quella legge venga sistematicamente frustrata e irrimediabilmente compromessa); unitamente alla circostanza che da un lato la presenza del difensore dell'imputato, ex art. 420, è ritenuta necessaria per la valida celebrazione del processo, dall'altro che il meccanismo predisposto dagli art. 420.3, 97.4 c.p.p. 29 disp. att. non consenta di assicurare una effettiva presenza del difensore, si pone indubbiamente in contrasto con le norme della Costituzione: innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, poi con l'art. 24 che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quindi con la norma (101) per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge infine con l'art. 40 che prescrive che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La questione di legittimità costituzionale non appare a questo giudice manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie non potendosi la funzione giurisdizionale esercitare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli articoli 420.3 e 97 del c.p.p., 29 disp. att. e art. 1 della legge n. 146/1990 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti servizi di pubblica necessità, in relazione agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 2 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOCCHINI

95C1324

N. 718

Ordinanza emessa il 24 agosto 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Trieste nel procedimento penale a carico di Depangher Giorgio ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamenti civili e di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dal piano di risanamento regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 11 e 32).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che il p.m. ha chiesto pronunzia di questo giudice in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 citato in epigrafe, nella parte in cui, modificando l'art. 21, terzo comma, legge 316/1976, prevede una semplice sanzione amministrativa, e non più penale, per l'ipotesi di superamento dei limiti tabellari da parte degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, deducendo, in particolare, la violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10 e 77 della Costituzione;

Esaminati gli atti del procedimento;

O S S E R V A

La richiesta del p.m. è fondata e, pertanto, va accolta.

In primo luogo, va rilevato che oggetto di discussione è la modifica dell'art. 21 legge Merli, così come introdotta dall'art. 3 del d.-l. n. 79/1995, convertito nella legge n. 172/1995; tale normativa è intervenuta, a sua volta, a parziale modifica dei precedenti e reiterati decreti-legge succedutisi in materia e già investiti di analoghe questioni di costituzionalità, benché indubbiamente quella odierna presenti profili in parte peculiari.

Il citato articolo di legge sancisce, in particolare, la depenalizzazione dell'ipotesi di «inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma», fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e secondo comma del medesimo art. 21 legge Merli e ferma restando, invece, la rilevanza penale del superamento dei limiti tabellari relativamente agli scarichi da insediamenti produttivi.

Resta, pertanto, sfornita di qualsiasi sanzione penale la violazione da parte degli scarichi da insediamenti civili o pubbliche fognature dei limiti specificamente previsti dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento, a norma dell'art. 14, secondo comma, legge Merli, così come modificato dall'art. 1 del medesimo decreto-legge e relativa legge di conversione in argomento. Ciò, pur ribadendo la nuova disciplina l'esigenza di definire i predetti limiti tenendo conto di quelli fissati dalle tabelle allegate alla stessa legge Merli e conformandosi ai principi e criteri della direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e alle indicazioni di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 dell'apposito Comitato Interministeriale, laddove i precedenti decreti-legge avevano addirittura previsto la possibilità per le regioni di derogare anche in senso meno restrittivo ai limiti tabellari nazionali.

Né, d'altra parte, residuerebbero altri spazi di incriminabilità penali per gli scarichi in questione, neanche sotto la specie della inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ove si tratti di scarichi nuovi (non preesistenti, cioè alla legge Merli), essendo stata anche tale ipotesi, già prevista dall'art. 22 legge Merli, depenalizzata dal medesimo provvedimento legislativo.

Nella fattispecie in esame, trattasi dello scarico della pubblica fognatura del comune di Duino Aurisina nella baia di Sistiana, attivato nel 1984 o in epoca prossima a tale data, da parte del quale è stato rilevato l'obiettivo superamento sia dei limiti previsti nella tabella A della legge n. 319/1976, sia di quelli dettati dal Piano Regionale di risanamento delle acque della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, d.P.G.R. 384/Pres. del 1982.

Tale superamento, può imputarsi, d'altra parte, a colpa degli indagati, Giorgio Depangher e Renzo Zuliani, nella rispettiva qualità di sindaco e capo dell'Ufficio tecnico comunale, apparendo imputabile l'inconveniente a un dimensionamento sottostimato dell'impianto di depurazione, non risultando effettuate scelte e vigilanza adeguate in proposito, né chiesto mai alcun controllo all'U.S.L. per controllare l'efficienza depurativa degli impianti — pur essendo ciò previsto a carico dell'Ente appaltante dall'art. 4 punto 3 del capitolato d'appalto in atti — nonostante le schede d'analisi inviate dalla ditta appaltatrice segnalassero il continuo superamento dei limiti.

La sollevata questione di costituzionalità è pertanto, senz'altro rilevante nel caso specifico, dipendendo dalla relativa soluzione la decisione circa la sorte del procedimento, e cioè se lo stesso vada o no archiviato per irrilevanza penale del fatto.

La questione è in effetti, ad avviso di questo giudice, fondata.

A) La norma impugnata viola, in primo luogo, il principio fondamentale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Tale principio implica, per consolidata giurisprudenza, che a situazioni obiettivamente analoghe corrisponda un medesimo trattamento, laddove una disparità di trattamento può giustificarsi solo per situazioni obiettivamente diverse, in base a criteri di logica e ragionevolezza; così sarebbe illegittimo un trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato rispetto a quello previsto da altre fattispecie.

In effetti, né dalla lettura della legge-quadro sugli inquinamenti idrici, né da altre fonti normative di base in materia, quali la legge 22 luglio 1994 n. 146 di adeguamento alla legge comunitaria 1993 — la quale detta, all'art. 37, i principi e criteri di adeguamento alla citata direttiva 91/271/CEE in materia di tutela delle acque — si desume alcun concreto e convincente motivo per ritenere che vi debba essere una differenziazione di trattamento per gli insediamenti civili (non scaricanti in pubbliche fognature) o per le pubbliche fognature, rispetto agli insediamenti produttivi, quando entrambi superino i limiti di accettabilità rispettivamente previsti dai piani di risanamento regionali e dalle tabelle nazionali, gli uni e gli altri, come si è visto, pur sempre improntati ad analoghi criteri (cfr. citato art. 14, secondo comma, legge Merli nella nuova formulazione).

Ed invero, benché potesse giustificarsi una certa diversità di disciplina per le due categorie di insediamenti, affidando alle regioni la regolamentazione inerente agli insediamenti civili per adeguarla meglio alle esigenze locali, rinviando specificamente alle stesse la definizione dei limiti di accettabilità dei relativi scarichi (in ragione di una indubbia minore capacità inquinante e, quindi, di una minore urgenza di intervenire), tuttavia, non si rinviene alcuna ragione per cui il superamento dei rispettivi limiti — pressoché corrispondenti, si ripete — debba essere, in un caso, sanzionato penalmente e, nell'altro, solo con una sanzione amministrativa (peraltro non applicabile nell'ipotesi in cui il pubblico amministratore disponga di «progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», come previsto — con formula, a dire il vero, di difficile interpretazione — dall'ultima parte del primo comma dell'art. 3 in argomento). In altre parole, non si vede perché, a parità sostanziale di condizioni — immissione nell'ambiente di sostanze in analogo modo inquinanti —, dei soggetti debbano essere puniti con sanzioni natura e gravità così diverse.

Già la Corte di cassazione, del resto, con la sentenza a sezioni unite del 12 febbraio 1993, aveva esplicitamente ritenuto: «da nessuna disposizione della legge in esame può trarsi la convinzione che il legislatore abbia voluto creare uno statuto specialissimo per i titolari degli scarichi civili ed equiparati, rinunziando per essi, e solo per essi, al regime sanzionatorio penale».

Lo stesso principio, a prescindere dalla conclusione più o meno condivisibile che la S.C. ne ha tratto — circa la riferibilità *sic et simpliciter* dei limiti tabellari nazionali e della fattispecie di reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 agli insediamenti in questione — è stato in più occasioni riconosciuto da giurisprudenza e dottrina, per radicare una diversa area di incriminabilità penale — *ex artt.* 21, secondo comma, e 25, primo comma, legge Merli — ovvero per prospettare dubbi di costituzionalità del testo normativo.

D'altra parte, il principio fondamentale di eguaglianza risulta leso anche alla stregua dell'esame complessivo di tutta la normativa di tutela ambientale, che più volte prevede sanzioni penali per fatti anche meramente formali, o comunque meno gravi di quello oggi in esame.

Infine, il medesimo principio appare violato sotto l'ulteriore profilo di una eventuale disparità di trattamento fra il cittadino della regione Friuli Venezia-Giulia, che ha già adottato il proprio piano di risanamento, e quello della regione che invece ciò non abbia ancora fatto, potendo il primo cavarsela con una semplice sanzione amministrativa e il secondo incorrere, invece, in una sanzione penale, a norma dell'art. 21, secondo comma, legge Merli, per inosservanza dell'obbligo di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

B) La norma impugnata viola inoltre gli artt. 32 e 9, secondo comma, Cost., con riferimento ai beni della salute e del «paesaggio» o ambiente, i quali appaiono troppo blandamente o comunque non adeguatamente tutelati con la nuova disciplina sanzionatoria, posto che, peraltro, trattasi di beni di primaria ed essenziale importanza, non sacrificabili neanche in nome di presunti interessi pubblici.

C) Evidente è, infine, il contrasto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, integranti pure principi fondamentali del nostro ordinamento.

In base a tali principi, sarebbero stati auspicabili ben altro rigore e congruità del trattamento sanzionatorio delle singole ipotesi di inquinamento, per renderlo più rispondente alle direttive comunitarie in materia, la cui violazione da parte dello Stato italiano è stata già oggetto di diversi richiami da parte della Corte europea di giustizia (cfr. sentt. 21 settembre 1989, 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990).

In particolare, viene in considerazione la già menzionata direttiva del Consiglio 91/271/CI.L del 21^o maggio 1991, che avrebbe dovuto essere attuata sin dal giugno 1993 e che, invece, non solo non è stata ancora attuata, bensì è stata seguita dal provvedimento legislativo in esame e, prima di questo, da altri decreti-legge ancor più miti in proposito.

Vane e disattese si sono rivelate, invero, le intenzioni manifestate dal legislatore nella citata legge n. 146/1994, circa l'adeguamento alla normativa comunitaria. In particolare, appare inattuato il criterio o principio direttivo generale di cui all'art. 2, lett. *d)*, secondo cui le sanzioni penali avrebbero dovuto essere previste «nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 legge n. 689/1981», tra cui appunto quelli ricollegabili alla legge Merli; invece, la sanzione amministrativa «sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati».

Ciò premesso, visto l'art. 23 legge Cost. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 32, 9, 10 e 11 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, nella parte in cui modifica l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, prevedendo esclusivamente una sanzione amministrativa per l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, relativamente agli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle persone sottoposte a indagine e loro difensori, al p.m., al Presidente della giunta della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Trieste, addì 24 agosto 1995

Il giudice per le indagini preliminari: FANELLI

95C1325

N. 719

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Sardelli Raffaele contro l'U.S.L. BR/2*

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale medico delle unità sanitarie locali - Esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza (nella specie: aiuto di anestesia e rianimazione svolgente le funzioni di primario dello stesso servizio) - Esclusione della corresponsione del trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte - Incidenza sul principio della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990 e 236/1992.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1977 del 1991 proposto da Sardelli Raffaele rappresentato difeso dall'avv. Giuseppe Macchitella e domiciliato presso lo studio dell'avv. Maddalo in Lecce, via Battisti n. 112, contro l'unità sanitaria locale BR/2, in persona del legale rappresentante per l'accertamento del diritto a percepire le differenze fra il trattamento economico spettante all'aiuto di anestesia e rianimazione e quello spettante al primario di detto servizio, per il periodo 12 luglio 1995-30 aprile 1991, con rivalutazione monetaria ed interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 4 aprile 1995 il relatore dott. Antonio Cavallari e udito altresì l'avv. Giuseppe Macchitella per il ricorrente;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Sardelli Raffaele espone di essere aiuto corresponsabile del servizio di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Ostuni e di aver svolto le funzioni primarie ininterrottamente dal 12 maggio 1985 al 1° luglio 1985 in sostituzione del primario assente e dal 2 luglio 1985 fino (pag. 2 dell'atto introduttivo) alla data di proposizione del ricorso, notificato il 9 luglio 1991, in posto vacante.

Chiede la corresponsione della differenza fra il trattamento economico spettante all'aiuto corresponsabile e quello del primario (trattamenti comprensivi dello stipendio base, dell'indennità medico-specialistica, dell'indennità di dirigenza medica e primario, del compenso per lavoro straordinario) a decorrere dal 12 luglio 1985 (sessantunesimo giorno successivo all'inizio dell'attività primaria) e fino al 30 aprile 1991, con rivalutazione monetaria ed interessi; quantifica le somme pretese.

Nella memoria depositata il 20 marzo 1995 illustra le proprie pretese estendendole fino al 30 settembre 1991 (dal 1^o ottobre 1991 ha assunto le funzioni di primario del servizio di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Ostuni quale primario di ruolo vincitore di concorso pubblico).

All'udienza del 4 aprile 1995 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

La Corte costituzionale nella sentenza 19 giugno 1990, n. 296, sviluppando un discorso iniziato nella sentenza 23 febbraio 1989, n. 57, ha ritenuto che la sostituzione del titolare di una posizione funzionale più elevata assente per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili, oppure non immediatamente disponibile in caso di urgenza rientri «tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale» e non costituisca quindi esercizio di mansioni superiori, secondo la previsione dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979.

Tale avviso è confortato dalle norme (art. 7, comma quinto e settimo del d.P.R. n. 128 del 1969 per il personale medico; artt. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 55 e 56 del d.P.R. n. 821 del 1984 per il personale non medico delle unità sanitarie locali) che fanno rientrare fra gli ordinari compiti del titolare di determinate posizioni funzionali, caratterizzate dall'assunzione di particolari responsabilità, la sostituzione del superiore in caso di assenza o impedimento di questo o nei casi di urgenza.

Ha ritenuto poi che l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 disciplini l'assegnazione dell'impiegato allo svolgimento di mansioni superiori, evidentemente in relazione ad un posto vacante, per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'anno solare ed in relazione a tale situazione escluda variazioni del trattamento economico.

Lo svolgimento delle mansioni superiori per un lasso di tempo ulteriore, secondo la Corte costituzionale, non trova la propria disciplina nell'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 ma direttamente nell'art. 36 della Costituzione, sicché al prestatore di lavoro spetta il trattamento economico corrispondente all'attività svolta; il contrasto tra questa situazione e le norme di legge non esclude il diritto al compenso in base all'art. 2126, primo comma, c.c., se il rapporto non è nullo per illiceità dell'oggetto o della causa.

Alla citata sentenza della Corte costituzionale ha fatto seguito il d.P.R. n. 384 del 1990, che (negli artt. 55 e 121, rispettivamente per tutto il personale del comparto della sanità e per l'area medica) ha previsto, per lo svolgimento delle mansioni superiori in relazione ad un posto vacante, l'erogazione di un compenso pari alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza e per un periodo non superiore a sei mesi.

Fermo restando che il testo contenente questa norma ha il valore formale di un atto amministrativo talché la stessa può essere disapplicata dal giudice se lesiva di un diritto soggettivo, il Collegio ritiene che l'immediata operatività dell'art. 36 della Costituzione trovi un ostacolo nell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 (emanato in virtù della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181), applicabile al personale delle unità sanitarie locali in forza del richiamo contenuto nell'art. 83 del d.P.R. n. 761 del 1979 (richiamo volto a colmare le lacune sia dello stato giuridico del personale in esame che della disciplina del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico dello stesso personale).

L'art. 33 in questione, prevedendo che «l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese», si riferisce alla misura dello stipendio stabilita in relazione alla qualifica (*recte* livello funzionale) formalmente posseduta.

Invero il riferimento alla corrispondenza del trattamento economico alla qualità e quantità delle prestazioni rese sembrerebbe deporre nel senso del rilievo di queste indipendentemente dalla qualifica rivestita dal dipendente; tale interpretazione è però da escludere in quanto la norma sancisce un principio generale in relazione alla situazione fisiologica degli uffici pubblici, cioè lo svolgimento da parte dell'impiegato delle funzioni inerenti alla sua qualifica, secondo quanto sancito dal precedente art. 31. Esula dall'ambito della disposizione in esame la disciplina di una situazione anomala (eccezionale secondo il terzo comma del citato art. 31), relativa allo svolgimento di mansioni diverse da quelle inerenti alla qualifica rivestita.

In conclusione, si deve ritenere che l'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 vieti di corrispondere al dipendente che svolga mansioni superiori il trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte.

Del contrasto fra tale norma e l'art. 36 della Costituzione il Collegio dubita e che il dubbio non sia manifestamente infondato risulta dall'*iter* seguito dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990 (anche se la successiva sentenza della Corte 27 maggio 1992, n. 236, sembra nutrire qualche perplessità in proposito).

La rilevanza della questione è indubbia in quanto il ricorrente pretende, per il periodo in cui ha svolto le funzioni superiori in posto vacante, il complessivo trattamento economico previsto per il titolare delle funzioni stesse, trattamento da un lato negato dall'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, dall'altro diverso e superiore rispetto a quello contemplato dall'art. 121, settimo comma, del d.P.R. n. 384 del 1990, testo che disciplina solo in parte il periodo di tempo interessato dalla vicenda in questione.

Il ricorso non può quindi essere deciso senza che venga, previamente, risolta la questione di legittimità costituzionale sollevata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione II di Lecce, sospesa ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 aprile 1995.

Il presidente: CATONI

L'estensore: CAVALLARI

95C1326

N. 720

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Rizzo Angelo contro l'U.S.L. BR/4

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale medico delle unità sanitarie locali - Esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza (nella specie: coadiutore amministrativo svolgente le funzioni di assistente amministrativo) - Esclusione della corrispondenza del trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte - Incidenza sul principio della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990 e 236/1992.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2539 del 1992 preposto da Rizzo Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Rizzo e domiciliato presso la segreteria del t.a.r. Puglia, sezione di Lecce, contro l'U.S.L. BR/4 di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Musci ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via M. Basseo n. 22, presso lo studio dell'avv. Gactano Della Noce; per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota dell'amministratore straordinario della U.S.L. BR/4 con prot. n. 6975 - Ufficio personale del 26 maggio 1992, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive per le superiori mansioni svolte, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BR/4;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresì gli avv. C. Rizzo ed F. Musci;

FATTO

Con ricorso depositato in data 12 agosto 1992, il ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento, in una con la richiesta di declaratoria del proprio diritto di percepire le differenze retributive per le superiori mansioni asseritamente svolte, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente, già dipendente dell'amministrazione provinciale di Brindisi, è transitato alle dipendenze della U.S.L. BR/4 di Brindisi con qualifica di coadiutore amministrativo a far data dal 1° settembre 1985, con concomitanza con il trasferimento alle u.s.s. delle competenze in materia psichiatrica.

Il ricorrente, vincitore di concorso per un posto di applicato presso l'O.P.I.S. di Lecce e successivamente trasferito presso l'amministrazione provinciale di Brindisi ed assegnato in servizio presso il Centro provinciale di salute mentale, assume di aver svolto mansioni superiori alla propria qualifica già presso l'amministrazione di provenienza; assume che anche dopo essere transitato alle dipendenze della U.S.L. BR/4 egli avrebbe continuato a svolgere le mansioni superiori già in precedenza svolte. In data 24 settembre 1987 il ricorrente è stato trasferito all'Ufficio provveditorato ed economato; presso tale ufficio il ricorrente assume di essersi interessato degli acquisti e delle forniture, predisponendo i provvedimenti deliberativi e gli atti contrattuali (licitazioni private, appalto concorso, ecc.) fino alla fase di esecuzione della contrattazione; il ricorrente assume inoltre di aver svolto mansioni di funzionario verbalizzante, coadiuvando il presidente della U.S.L. nell'espletamento dei procedimenti di aggiudicazione delle gare.

In virtù di quanto sopra, il ricorrente — con istanza del 6 maggio 1982 — chiedeva l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica di assistente amministrativo a far data dal 1° settembre 1985; tale istanza veniva tuttavia respinta con l'impugnato provvedimento.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, in relazione alla circostanza che — a dire del ricorrente — erroneamente l'amministrazione avrebbe negato quanto richiesto dal ricorrente invocando la norma di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979; ritiene il ricorrente che la norma succitata non escluda, ma anzi presupponga, la retribuità delle superiori mansioni a far data dal 61° giorno dall'inizio delle stesse; il ricorrente in proposito si richiama alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 57/1989, supportando la propria pretesa direttamente all'art. 36 della Costituzione e all'art. 2126 del c.c.; evidenzia inoltre il ricorrente che egli non avrebbe potuto comunque rifiutare la prestazione richiestagli dall'amministrazione per esigenze di servizio e che l'esercizio delle mansioni superiori avrebbe prodotto un ingiustificato arricchimento della amministrazione a suo danno;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 del c.c., nonché del d.P.R. n. 821/1984 ed eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione, per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; l'impugnato provvedimento si supporta inoltre alla rilevata circostanza che presso il servizio provveditorato non esisterebbero in organico posti della qualifica di assistente amministrativo; assume in proposito il ricorrente che le esigenze organizzative dei servizi e dell'attività della pubblica amministrazione possono evolversi anche indipendentemente dall'adeguamento della pianta organica e che quest'ultima pertanto possa, in un dato momento, risultare non adeguata rispetto ai fabbisogni dell'amministrazione; il ricorrente richiama sul punto anche atti deliberativi della U.S.L. BR/4 e in particolare la deliberazione n. 602 del 7 maggio 1983, in cui la stessa amministrazione dà atto della circostanza che all'espletamento di varie mansioni si provvede utilizzando personale di qualifica inferiore, il quale comunque — grazie al ~~raggiungimento nel frattempo acquisito~~ ~~assolve tali compiti con adeguata competenza e professionalità~~ ~~tale delibera~~, tendente all'attribuzione del superiore inquadramento in favore di detto personale, risulta annullata dall'organo tutorio; il ricorrente contesta infine la necessità di un formale provvedimento di conferimento delle superiori mansioni di assistente amministrativo ai sensi del d.P.R. n. 821/1984, assumendo che viceversa proprio dal tenore dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 si evincerebbe il principio generale dell'«affidabilità» delle superiori mansioni; precisa infine il ricorrente che comunque il formale provvedimento potrebbe ravvisarsi nell'ordine di servizio n. 25595 del 19 settembre 1987.

In data 18 settembre 1992 si costituiva in giudizio la U.S.L. BR/4, che insisteva per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 2191/1992 del 30 settembre 1992 veniva disposta l'acquisizione di varia documentazione in via istruttoria; tale documentazione veniva depositata in atti in data 14 novembre 1992.

In data 27 novembre 1992 la difesa del ricorrente depositava, tra l'altro, una memoria difensiva.

Con ordinanza n. 3165/1992 del 22 dicembre 1992 veniva richiesta ulteriore documentazione in via istruttoria; tale documentazione veniva depositata in atti in date 16 febbraio 1993 e 5 marzo 1993.

In data 15 gennaio 1993 la difesa del ricorrente depositava ulteriore memoria e varia documentazione; in data 26 febbraio 1993 la difesa del ricorrente depositava note di udienza.

Con ordinanza n. 261/1993 del 3 marzo 1993 veniva parzialmente accolta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente limitatamente alle differenze retributive tra il trattamento di coadiutore amministrativo e quello di assistente amministrativo limitatamente al periodo successivo alla data del 24 ottobre 1987.

In data 26 gennaio 1994 e in data 4 febbraio 1994 la difesa del ricorrente e, rispettivamente, la difesa della U.S.L. BR/4 depositavano in atti memorie difensive.

Con sentenza interlocutoria n. 304/1994 del 16 febbraio 1994 veniva richiesto il deposito di ulteriore documentazione in via istruttoria; la richiesta documentazione veniva depositata in data 23 maggio 1993.

In data 24 novembre 1994 la difesa del ricorrente depositava in atti ulteriore memoria difensiva e varia documentazione a fini istruttori.

All'udienza del 15 dicembre 1994 il ricorso veniva introitato per la decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio preliminarmente che il ricorso in esame non possa essere deciso senza la previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 in relazione all'art. 36 della Costituzione.

La Corte costituzionale con sentenza del 19 giugno 1990, n. 296, anche sulla base di quanto già statuito con la precedente sentenza del 23 febbraio 1989, n. 57, decidendo — fra l'altro — della questione di costituzionalità dell'art. 29, commi secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ha ritenuto che la sostituzione vicaria del titolare di una posizione funzionale più elevata assente per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili, oppure non immediatamente disponibile in caso di urgenza, rientri «tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale» e non rappresenti pertanto un'ipotesi di esercizio di mansioni superiori ai sensi della norma succitata.

Varie norme di settore, in realtà, prevedono ipotesi di sostituzione vicaria del titolare assente o nei casi di urgenza in relazione al personale di determinate qualifiche (art. 7, commi quinto e settimo, d.P.R. n. 128/1969 per il personale medico; artt. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 55 e 56 del d.P.R. n. 821/1984 per il personale non medico del S.S.N.); la sostituzione vicaria, pertanto, in tali ipotesi non integra esercizio di mansioni superiori.

Alla stregua dell'orientamento interpretativo espresso dalla Corte costituzionale, in particolare con la citata sentenza n. 296/1990, la sostituzione vicaria del titolare assente non comporta alcuna variazione nel trattamento economico del dipendente se espletata per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'anno solare; viceversa la sostituzione vicaria che si protragga oltre il termine temporale sopra indicato integra un'ipotesi sottratta all'ambito applicativo di cui al citato art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 e che trova la propria disciplina normativa direttamente nell'art. 36 Cost., con conseguente diritto del dipendente all'attribuzione del trattamento economico corrispondente al diverso livello qualitativo delle mansioni espletate. In tale ipotesi l'illegittimo protrarsi dell'esercizio delle superiori mansioni, addebitabile innanzitutto all'amministrazione, non esclude il diritto del dipendente alla giusta retribuzione ai sensi dell'art. 2126 del c.c.

Con d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (artt. 55 e 121, quest'ultimo limitatamente al personale dell'area medica) è stata prevista la retribuità (per differenza tra lo stipendio della posizione di appartenenza e lo stipendio base della posizione superiore) per l'ipotesi di mansioni superiori imputabili a vacanza del posto di qualifica superiore.

È tuttavia evidente come tale norma, con valore formale di atto amministrativo, non pregiudichi l'azionabilità della pretesa patrimoniale alle differenze retributive complessivamente considerate, pretesa qualificabile come diritto soggettivo del dipendente ove l'art. 36 della Costituzione venga ritenuta norma precettiva e di immediata applicazione. Tale lettura dell'art. 36 Cost., posta a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente, sembra tuttavia in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 83 del d.P.R. n. 761/1979, al primo comma, prevede infatti: «per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»; conseguentemente l'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 risulta in tal modo applicabile in via residuale e, comunque, ad integrazione della specifica disciplina di settore, anche al personale del Servizio sanitario nazionale.

Tale norma del t.u. degli impiegati civili dello Stato, al primo comma, sancisce il diritto dell'impiegato «allo stipendio e agli assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese»; la norma in esame presuppone però un costante ed implicito riferimento all'ipotesi fisiologica, nella quale il dipendente sia chiamato a svolgere mansioni proprie della qualifica rivestita, dovendosi conseguentemente escludere che detta disposizione abbia voluto attribuire esclusiva ed assorbente rilevanza allo svolgimento di mansioni estranee alla qualifica di appartenenza, come peraltro si evince agevolmente dalla lettura della disposizione di cui all'art. 31 del t.u. citato (primo, secondo, e terzo comma).

Il dipendente ha pertanto il diritto di svolgere funzioni inerenti alla sua qualifica, può essere destinato a svolgere anche altre funzioni «purché corrispondenti alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene», ha diritto di percepire la retribuzione corrispondente. Ritiene quindi il Collegio che detta norma, proprio perché esclude la retribuitività per differenza delle mansioni superiori alla qualifica rivestita, risulti — per un verso — ostativa all'accoglimento della pretesa azionata dal ricorrente e — per altro verso e correlativamente — in contrasto con l'art. 36 Cost., ove tale norma dovesse intendersi come norma immediatamente applicabile. Poiché nel caso di specie il ricorrente rivendica le differenze retributive in relazione al complessivo trattamento economico previsto per la qualifica superiore, la questione di costituzionalità nei termini sopra evidenziati appare al Collegio rilevante e non manifestamente infondata.

È necessario pertanto disporre la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Il t.a.r. per la Puglia, sezione II di Lecce, dichiara sospeso il giudizio sul ricorso n. 2539/1992, proposto da Rizzo Angelo, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 dicembre 1994.

Il presidente: CAVALLARI

L'estensore: PASCA

95C1327

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Horio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ronzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Boccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gobi, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Reitori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLANMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.r.l. - 081 2401111
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLIA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
 - ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142
- ## EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDIFORM S.a.s.
Via Farini, 27
 - ◇ **CARPI**
LIBRERIA BUI.GARELLI
Corso S. Cabassi, 15
 - ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
 - ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
 - ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarelli, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
 - ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
 - ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
 - ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
 - ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
 - ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3
- ## FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
 - ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
 - ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13/A/B
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
 - ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
 - ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 93
 - LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
 - CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
 - LIBRERIA MEDICINI
Via Marconi Colonna, 68/70
 - LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
 - ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
 - ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
 - ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
 - ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
 - ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montanotte, 36/R
- ## LOMBARDIA
- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
 - ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
 - ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TDP OFFICE
Via Torino, 8
 - ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mar. Liberazione, 100/A
 - ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
 - ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
 - ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
 - ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
 - ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO...
Via Arcidiacono Giovani, 3

LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 124

LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.n.s.
Via Caronde, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Enea, 393

LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 65

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28

LIBRERIA FORENSE
Via Mequede, 185

LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallicci, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via dei Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mile, 5/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Milite, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Riccaoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62

LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

LIBRERIA DIEGO VALENTI
Via Roma, 114

LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVERETO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VEENZA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	357.000
- semestrale	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	85.500
- semestrale	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 106.500
- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.300
Supplementi ordinari per la vendita ai fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.400
Supplementi straordinari per la vendita ai fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successivo	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082169



* 4 1 1 1 0 0 4 4 0 9 5 *

L. 7.800